SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011.

Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. *(11A16867)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011.

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. *(11A16868)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 21

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2011.

Approvazione di n. 18 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture. *(11A16819)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2011.

Approvazione di n. 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. *(11A16820)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 23

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2011.

Approvazione di n. 6 studi di settore relativi ad attività professionali. *(11A16821)*

DECRETO 28 dicembre 2011.

Approvazione di n. 28 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio. *(11A16822)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2011.

Riorganizzazione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Ravvisata la necessità di riorganizzazione la sopra richiamata Commissione anche attraverso una sua articolazione per singoli settori di rischio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Articolazione e composizione

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:

settore rischio sismico;

settore rischio vulcanico;

settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana;

settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti;

settore rischio ambientale e incendi boschivi.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3.

3. Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, è composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verrà individuato un referente.

4. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.

Art. 2.

Compiti

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio.

2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione può fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione si riunisce di regola per singoli settori di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per la verifica delle attività svolte e per la programmazione annuale delle iniziative.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di cui al comma 1 dell'art. 1, per i quali la Commissione può essere convocata con urgenza. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

3. Il Capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento al Presidente di dare mandato alla Commissione o ad alcuni suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.

4. Qualora si rilevi la necessità di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, è prevista la partecipazione alle riunioni di rappresentanti delle competenti Commissioni grandi rischi regionali o degli equivalenti comitati o organismi di consulenza tecnico-scientifica.

5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni.

6. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.

7. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la metà dei componenti convocati e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.

8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verrà consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione.

9. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente invitati.

10. La Commissione, contestualmente al suo insediamento, può approvare un regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione stessa, indicando compiti, requisiti, obblighi e procedure necessarie al suo corretto funzionamento.

11. Un'apposita struttura composta da tre unità di personale del Dipartimento della protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio relazioni istituzionali, assicura il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione.

12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 4.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2006, n. 235, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 251

11A16539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2011.

Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;

Considerata la necessità di definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando i criteri di priorità per l'ammissione a tali programmi, che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni di vulnerabilità dello straniero;

Considerata, altresì, l'esigenza di definire i criteri per l'individuazione delle organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonché degli enti e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-*ter*, comma 5, del Testo unico.

Art. 2.

Programmi di rimpatrio

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività:

a) divulgazione delle informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi;

b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio;

c) l'informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio;

d) l'organizzazione dei trasferimenti, l'assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, del Testo unico, nelle fasi precedenti la partenza;

e) la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché l'assistenza e l'eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione;

f) la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite nel programma di rimpatrio in relazione alle risorse finanziarie disponibili e alle specifiche condizioni dei cittadini stranieri cui è indirizzato il rimpatrio.

Art. 3.

Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7 del presente decreto, pianifica le attività per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorità di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui è in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione già adottato.

3. La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art. 14-*ter*, comma 5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilità dei posti in relazione al finanziamento del programma.

4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-*ter*, comma 3, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne dà tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione.

5. Il soggetto incaricato dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 del presente decreto comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-*ter*, comma 3, del Testo unico nonché l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.

Art. 4.

Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorità di seguito indicate:

a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, del Testo unico;

b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;

c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;

d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;

e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.
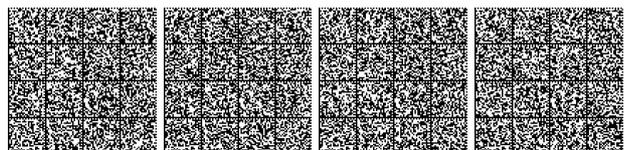
Art. 5.

Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell'Interno anche avvalendosi di:

a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;

b) regioni;

c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;

e) associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;

f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri;

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, di collaborazione con i Paesi di destinazione.

3. Le associazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* devono documentare, altresì, una adeguata capacità finanziaria commisurata ai programmi da attuare.

Art. 6.

Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione individua, con le procedure di selezione e di aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio.

2. I Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'art. 3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Alla attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, lettera *a)*, del Testo unico.

2. Le risorse derivanti dai Fondi europei, di cui all'art. 14-*ter*, comma 7, lettera *b)*, del Testo unico, concorrono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto secondo le specifiche modalità disciplinate dalla normativa europea.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 116

11A16541

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2011.

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in particolare, gli articoli 5, comma 2-*ter* e 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del
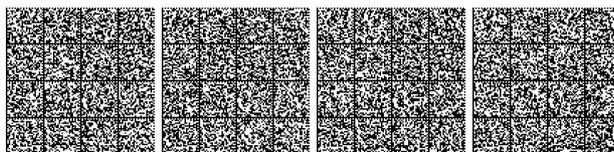
18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto 2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l'art.7-*vicies* ter, lettera *b)*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art.7-*vicies* quater della citata legge n. 43/2005 che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con il quale è stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;

Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo rispetto all'importo del pagamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7-*vicies* quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'Erario;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell'art. 1 , comma 22, lett. *b)* della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:

a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.

Art. 2.

Importi dovuti e modalità di versamento

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1, è dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Art. 3.

Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett *b)* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
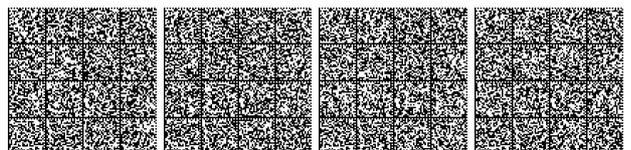
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 4.

Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.

2. Con le modalità previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1.

3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, è riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici;

30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5.

Modalità e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilità affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;

al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 52

11A16810

DECRETO 16 dicembre 2011.

Applicazione del diritto del 6%, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 del-

la legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
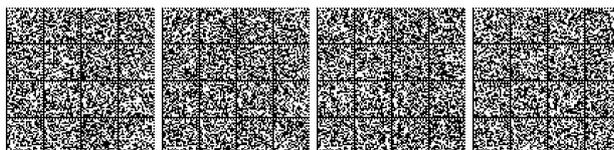
Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che all'art. 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visti i decreti direttoriali di indizione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza in corso di svolgimento alla data del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, reclamati a decorrere dal 1° gennaio 2012, è applicato un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Tutti i premi eccedenti il suddetto importo sono corrisposti al netto di tale ritenuta che è applicata al momento del pagamento al vincitore.

Art. 2.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, il valore nominale di tale premio, indicato nei relativi decreti di indizione, è corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata al netto del diritto del 6%, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. La compagnia assicurativa corrisponderà al vincitore il premio secondo le seguenti modalità:

la somma fissa indicata nel decreto di indizione della lotteria come somma da corrispondere subito al netto del 6%, per l'importo eccedente i 500,00 euro (cinquecento/00);

il «Bonus» finale minimo e le rate con la cadenza periodica prevista nel decreto di indizione verranno erogati in misura proporzionalmente ridotta al suddetto 6% rispetto a quanto previsto nei decreti di indizione.

Art. 3.

1. Le somme relative all'applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 euro sono versate dal concessionario secondo le modalità previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A16854

DECRETO 16 dicembre 2011.

Applicazione dell'addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. *b)* del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, relativo agli interventi programmati nel settore dei giochi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, attuativo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'articolo 5 del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2011 che, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ha previsto

l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un'addizionale pari al 6 per cento da applicare sulla parte delle vincite eccedenti euro 500, ottenute dal gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011, che ha tra l'altro rinviato ad un successivo decreto direttoriale la relativa disciplina attuativa;

Vista la nota prot. n. 2011/13283 del 14 dicembre 2011 della società SOGEI S.p.A., partner tecnologico di AAMS, con la quale vengono individuati, ai fini dell'attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, gli interventi necessari ad adeguare i sistemi di gioco, e le relative tempistiche;

Considerato, in particolare, che dalla predetta nota risulta che i necessari interventi di adeguamento dei sistemi di gioco riguardano quantomeno le funzionalità del sistema di contabilità e di comunicazione al giocatore delle vincite conseguite, le funzionalità di generazione e validazione dei titoli, nonché di visualizzazione degli importi vinti ed infine l'aggiornamento del protocollo di comunicazione;

Considerato, inoltre, che per consentire la definizione dei necessari procedimenti di aggiornamento, il partner tecnologico SOGEI ha stimato un tempo tecnico minimo da cui consegue la possibile messa in esercizio dei sistemi aggiornati a partire dal 1° luglio 2012;

Considerato, in particolare, la necessità di adottare disposizioni attuative ai sensi di quanto disposto del secondo periodo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, anche all'esito di quanto tecnicamente rappresentato dal partner tecnologico relativamente ai tempi tecnici necessari all'aggiornamento degli attuali sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera *b)* del T.U.L.P.S., i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformità necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie.

2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario per assicurare l'applicazione, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S., dell'addizionale di cui al comma 1, assumono carattere prioritario rispetto alle richieste inerenti l'introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalità e/o modifiche per l'ottimizzazione dei sistemi stessi che, pertanto, devono essere proposte successivamente a quelle di cui al presente decreto. Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S., l'addizionale di cui al comma 1, è applicata dal concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore. A tali fini, il concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge, annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno:

a) l'ammontare della vincita, al lordo dell'addizionale, eccedente 500 euro;

b) l'ammontare dell'addizionale;

c) la vincita netta;

d) il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso, nonché, ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identità presentato.

Art. 2.

1. L'addizionale trattenuta ai sensi dell'articolo 1 è versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica, entro il mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Direzione Giochi, Ufficio 12°.

2. Gli Uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la rispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all'articolo 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari.

Il presente provvedimento verrà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, foglio n. 212

11A16855

DECRETO 16 dicembre 2011.

Applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del diritto del 6%, sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00, ai premi dei giochi Enalotto, Superstar, SiVince Tutto SuperEnalotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale del 1°ottobre 2004 recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'articolo 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e, segnatamente, l'art. 12, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che con atti dirigenziali il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possa «adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;

Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

Visto l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, nonché l'Atto esecutivo, stipulato in pari data, ed, in particolare, l'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;

Visto il decreto direttoriale prot n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto nonché il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, parimenti dell'11 giugno 2009, recante la regolamentazione del suo gioco opzionale e complementare «SuperStar»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza,con particolare riferimento ai commi 11,12,13 e 14, nonché ai successivi sviluppi della disciplina in materia di cui al comma 12 sopraindicato;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, che, giusta il disposto del menzionato articolo 12 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39 ha disciplinato l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/18234/giochi/Ena del 1° giugno 2010 relativo all'aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del gioco «Vinci per la vita - Win for life»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del menzionato decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, è stato istituito il concorso straordinario, denominato «Vinci per la vita- Win for Life Gold», caratterizzato da un premio di quinta categoria di una somma mensile (fino a € 10.000,00) per trent'anni (id est 360 mensilità consecutive);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla regolamenta-

zione del gioco Enalotto, con particolare riferimento alla costituzione della Commissione incaricata di sovraintendere alle operazioni di estrazione nonché di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco;
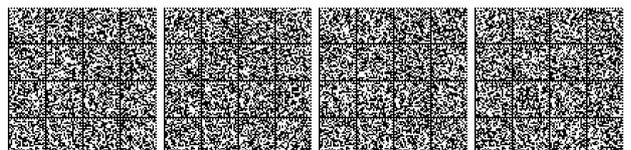
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U.R.I del 1° aprile 2011, n. 75, recante la regolamentazione, a titolo sperimentale, dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata «SiVinceTutto SuperEnalotto», caratterizzata dall'impiego di regole e modalità generali già previste per il gioco Enalotto ed il suo gioco complementare ed opzionale SuperStar (estrazione di sei numeri, compresi tra uno e novanta, e payout uguale al gioco SuperStar);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9264/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, recante il regolamento delle operazioni di estrazione del menzionato concorso speciale «SiVinceTutto SuperEnalotto»;

Visto il decreto prot. n. 2011/23933/Giochi/Ena del 30 giugno 2011, con il quale è stato istituito, temporaneamente, un premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita – Win for Life e Vinci per la Vita – Win for Life Gold;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e segnatamente l'articolo 24, comma 40, punto *c)*, il quale introduce, in via definitiva, per un numero massimo di 12 edizioni, il concorso speciale del gioco Enalotto, denominato «SiVinceTutto SuperEnalotto» e che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/35353/Giochi/Ena del 23 settembre 2011, che ha prolungato la promozione del premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita Win for Life e Vinci per la Vita – Win for life Gold, fino al 30 novembre 2011 elevando da 5 a 10 i predetti premi aggiuntivi;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/41003/Giochi/Ena del 25 ottobre 2011, che ha che ha prolungato la promozione del premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita – Win for Life e Vinci per la Vita – Win for life Gold, fino al 16 gennaio 2012 elevando da 10 a 20 i predetti premi aggiuntivi;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, il quale individua gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 2, comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai premi dei giochi «Enalotto», «Superstar», «SiVinceTutto SuperEnalotto", Vinci per la Vita – Win for Life e Vinci per la Vita – Win for Life Gold, anche nella modalità con partecipazione a distanza, reclamati a far tempo dalla predetta data, è applicato un diritto del 6 % sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, detto prelievo avverrà sull'importo del capitale corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata di versare, a coloro cui spettano, le somme mensili. Detto capitale sarà quindi corrisposto al predetto soggetto erogatore al netto del diritto del 6 %, sulla parte eccedente l'importo di euro 500,00.

3. L'importo del 6% trattenuto dal concessionario, quale sostituto d'imposta, dovrà essere immediatamente versato all'erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato che sarà indicato al concessionario stesso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il soggetto erogatore, avuto riguardo ai rispettivi piani contrattuali, corrisponderà al vincitore il premio secondo la cadenza periodica, e gli ammontari previsti, dai provvedimenti che disciplinano i tipi di giochi di cui al precedente comma 2, corrispondendo ciascun rateo in misura proporzionalmente ridotta del 6%.

Art. 2.

1. Il concessionario, a decorrere dal 1° gennaio 2012, costituisce, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, un fondo fruttifero, aprendo un apposito conto corrente bancario, sul quale deposita il 10% del diritto di cui all'articolo 1, dovuto sulla parte di vincita eccedente euro 500,00 conseguita con i giochi Enalotto, Superstar, nonché «SiVinceTutto SuperEnalotto».

2. A far tempo dal 1° febbraio 2012, il concessionario attribuisce, in parti uguali, ai montepremi destinati ai pagamenti delle vincite di quarta e quinta categoria del gioco Enalotto le somme affluite sul fondo di cui al precedente comma, comprensive degli interessi maturati, suddividendo gli importi destinati all'aumento dei montepremi di quarta e quinta categoria fra tutti i concorsi che verranno tenuti nello stesso mese di febbraio. L'operazione verrà parimenti effettuata a seguire mese per mese, senza soluzione di continuità.

3. Ai fini del controllo previsto per l'applicazione del presente articolo, il concessionario porta a conoscenza dell'Amministrazione, in tempi ristretti e comunque concorso per concorso, le operazioni effettuate previste dai commi 1 e 2. L'Amministrazione può procedere, in ogni momento, ai controlli che riterrà opportuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, foglio n. 211

11A16856

DECRETO 22 dicembre 2011.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

- di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

- di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

- di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n.73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n.9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, ed in particolare l'art. 47 recante "Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide", con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003;

Visto il decreto ministeriale n.19080 del 29 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito "conto disponibilità") e dei conti ad esso assimilati;

Visto il decreto ministeriale n.25391 del 25 ottobre 2011 con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni;

Considerato che la Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come "Direzione II") può porre in essere:

-accordi di carattere generale con istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'Intemational Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (di seguito: "I.S.D.A.") associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

- in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

- altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43, ed in particolare l'art. 6, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II -debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti

emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2012;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2012, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Dirigente Generale Capo della "Direzione II" (d'ora innanzi indicato come "Direttore della Direzione II").

La "Direzione II" potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, la "Direzione II" effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2012, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli "nominali" a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli "nominali" a tasso variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli "reali" indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, la "Direzione II" potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento, nonché il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal "Direttore della Direzione II".

La "Direzione II" potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

La "Direzione II" potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n.1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

Il "Direttore della Direzione II" firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato", come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.216.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il "Direttore della Direzione II", inoltre, firmerà i contratti - quadro I.S.D.A. che intercorreranno tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Operazioni di gestione del conto disponibilità

Le operazioni di gestione del "conto disponibilità" di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal "Direttore della Direzione II", o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della "Direzione II" da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, verranno firmati dal "Direttore della Direzione II".

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

La "Direzione II" darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

La "Direzione II" darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

11A16722

DECRETO 30 dicembre 2011.

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nella quale si stabilisce, nei principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto sottoposto al regime armonizzato dell'accisa, un'unica aliquota nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto è utilizzato;

Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva 2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime dell'accisa armonizzata l'elettricità prevedendo che gli Stati membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale è stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in favore dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle abitazioni e nelle seconde case;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 511 del 1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative di quanto stabilito dal medesimo articolo 2, comma 6;
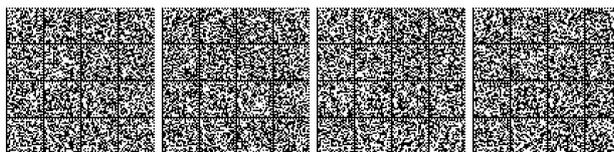
Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto-legge n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cesserà di essere applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che nel contempo è necessario assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, è determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Art. 2.

Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

11A16869

DECRETO 30 dicembre 2011.

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale è stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico n. 504 del 1995 in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico n. 504 del 1995 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

Visto il predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto-legge n. 511 del 1988, consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 1.318 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, tenuto conto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988, verrà soppressa nelle Regioni a Statuto ordinario e che nel contempo è necessario assicurare l'equivalenza del gettito;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione

delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Art. 2.

Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

11A16870

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2011.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della seduta del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

11A16788

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Gallo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Natalia Andrea Gallo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la laurea specialistica in «Lingue straniere per la comunicazione internazionale» rilasciata il 19 novembre 2009 dall'Università degli studi di Torino;

Visto l'art. 7 del già citato legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari

del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 26 settembre 2010, è esonerata dalla presentazione della documentazione della conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito in Italia la laurea sopra indicata, utile per l'accesso all'insegnamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206 il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza ai possesso di un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere *d)* ed *e)* di almeno un anno;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 3126 del 6 maggio 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 17 ottobre 2011 - prot. n. 10916, acquisita agli atti con prot. n. 7225 del 2 novembre 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Profesora de educaciòn prescolar» conseguito il 5 agosto 1993 presso l'instituto legalmente riconosciuto Domingo Faustino Sarmento di San Antonio de Padua, Merlo (Buenos Aires-Argentina), posseduto dalla cittadina italo-argentina Natalia Andrea Gallo, nata a Merlo (Buenos Aires-Argentina) il 10 giugno 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di: docente di scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A16544

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Frari» in comune di Ponte nelle Alpi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 30 agosto 2011 con la quale la comunità montana bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi, con sede in Belluno, via Feltre n. 109, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Erari», che sgorga dalla sorgente «Sorgente Rio Frari» nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Sorgente Rio Frari» sito nel territorio del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Acqua Frari», che sgorga dalla sorgente «Sorgente Rio Frari» nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Sorgente Rio Frari» sito nel territorio del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 30 novembre 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A16545
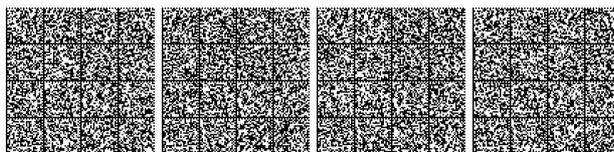
ORDINANZA 29 dicembre 2011.

Ordinanza di necessità ed urgenza del Ministro della salute. Adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione i dispositivi medici e i relativi accessori;

Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"; Vista la Direttiva 2003/12/CE della Commissione del 3 febbraio 2003 concernente la riclassificazione degli impianti mammari nel quadro della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004, n. 304 "Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie" che definisce i requisiti della progettazione, realizzazione e commercializzazione con marcatura CE, e che riclassifica le protesi mammarie dalla classe IIb alla classe III (dispositivi a più alto livello di rischio) al fine di elevarne lo standard di qualità e sicurezza a garanzia di un elevato livello di tutela della salute;

Vista la Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi";

Considerato che le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come tali, sono disciplinati sul territorio dell'Unione Europea dalla Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel settore dei dispositivi medici, come in altri settori del commercio, ove vige il principio di "nuovo approccio" previsto dalla normativa europea, la commercializzazione è libera in quanto non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente;

Considerato che qualunque dispositivo medico, purché marcato CE dal fabbricante e munito di certificato CE rilasciato, per le classi di rischio per le quali esso è previsto, da un Organismo Notificato, può liberamente circolare in Europa ma è soggetto all'eventuale controllo successivo da parte dell'Autorità competente (sorveglianza e vigilanza sul mercato);

Considerato che le attività di sorveglianza e di vigilanza si basano anche sulle segnalazioni di incidenti e/o eventi avversi, che coinvolgono dispositivi medici, da parte degli operatori sanitari e dei fabbricanti;

Vista la nota del 30 marzo 2010, con la quale l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici (AFSSAPS) informava tutte le competenti Autorità europee di aver sospeso la commercializzazione, la distribuzione, l'esportazione e l'utilizzazione degli impianti mammari riempiti con gel di silicone prodotti dalla Poly Implant Prothese (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei prodotti, già presenti sul mercato francese;

Considerato che tale decisione era stata assunta in seguito ad una ispezione presso lo stabilimento della Poly Implant Prothese (P.I.P.) che evidenziava l'incremento delle segnalazioni di incidente pervenute negli ultimi tre anni e che l'ispezione permetteva di verificare che la maggior parte degli impianti prodotti a partire dal 2001 erano stati riempiti con gel di silicone con composizione differente da quella descritta nel "file tecnico";

Considerato che l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici avviava immediatamente i test sul prodotto e si impegnava a comunicare alle Autorità competenti ogni utile informazione non appena disponibile; Vista la circolare del 1° aprile 2010, con la quale il Ministero della salute invitava tutti gli operatori sanitari interessati a non utilizzare i dispositivi di cui sopra, eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena nonché a segnalare eventuali incidenti correlati all'utilizzo dei dispositivi sopra riportati;

Visto il parere in merito del Consiglio superiore di sanità dell'8 giugno 2010, Sezioni II e V congiunte;

Vista la circolare della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del 30 giugno 2010 "DISPOSITIVO MEDICO: Protesi mammaria (tutti i modelli e i numeri di lotto)", con cui si fornivano ai soggetti interessati indicazioni per la gestione di pazienti impiantate con protesi mammarie P.I.P.;

Preso atto che, in data 14 aprile 2011 l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici diramava una nota con la quale, nel formulare raccomandazioni, venivano, tra l'altro, diffusi i risultati dei test complementari effettuati sugli impianti mammari prodotti dalla società Poly Implant Prothese da cui risultava un maggiore livello di fragilità di tali impianti;

Vista la nota con la quale, nel novembre 2011 l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici ha segnalato un caso di linfoma in una persona portatrice di protesi P.I.P., ed ha richiamato la necessità di esercitare una particolare attenzione su questo aspetto;

Vista la nota con la quale, il 15 dicembre 2011, l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici, nel formulare ulteriori raccomandazioni, ha pubblicato i dati relativi alle dichiarazioni di incidente in donne portatrici di protesi mammarie P.I.P.;

Rilevato che la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico, della sicurezza e delle cure, da una analisi condotta sulla banca dati – vigilanza dei dispositivi medici (attivata dal 1° gennaio 2005 e alimentata dalle segnalazioni di incidenti e mancati incidenti previste dalla normativa vigente), effettuata per

le segnalazioni pervenute dal 1° gennaio 2005 ad oggi, ha segnalato, nell'arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di cui 1 con associato sieroma, 1 caso con "presenza di liquido citrino" per trasudazione di gel con protesi integre, 1 caso di "contrattura capsulare";

Considerato che la normativa vigente in materia di vigilanza non prevede, al momento, l'obbligo di comunicazione di avvenuto impianto di protesi mammaria né di alcun altro tipo di dispositivo medico impiantabile;

Tenuto conto altresì che sia a livello europeo (Francia, Gran Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada), che nazionale, le Autorità competenti hanno già dal 2010 invitato i medici a contattare le proprie pazienti e a valutare la possibilità di un esame clinico, sottolineando altresì la necessità di aspettare istruzioni per una gestione clinica specifica che tenga conto dei risultati dei test attualmente in corso;

Visto il parere espresso, in data 31 agosto 2011, dall'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità Sezioni congiunte II e V – sessione XLVII del 22 dicembre 2011, in base al quale, ancorché in assenza di prove di maggior cancerogenità, sono state evidenziate per le protesi mammarie cosiddette P.I.P. maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie e sono state fornite specifiche raccomandazioni alle strutture sanitarie presso le quali siano state impiantate protesi P.I.P.;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 28 dicembre 2011;

Acquisito il parere del Garante in materia di protezione dei dati personali;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare misure dirette a consentire la piena applicazione delle raccomandazioni di cui al citato parere del Consiglio superiore di sanità, secondo cui: "le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie P.I.P. sono invitate a discutere la loro situazione con il proprio chirurgo. I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi P.I.P. sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto P.I.P. Il Servizio sanitario nazionale si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica specifica";

Ordina:

Art. 1.

1. Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedono a redigere un elenco nominativo di tutti i casi relativi a impianti di protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese), trattati dal 1° gennaio 2001 alla data della presente ordinanza. Detto elenco resta nella esclusiva disponibilità delle strutture per finalità assistenziali e di sorveglianza sanitaria. Entro il medesimo termine, le strutture notificano alla competente azienda unità sanitaria locale le informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato ovvero attestano la mancata effettuazione di tali trattamenti. Per la notifica le strutture, salvo quanto previsto dal comma 2, provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui all'allegato 1 e alla trasmissione dello stesso all'azienda unità sanitaria locale. Resta ferma la facoltà delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato, avvalendosi comunque dell'allegato 1.

2. Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali classificati notificano direttamente alla competente autorità regionale le informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato, avvalendosi dell'allegato 1.

3. Le competenti autorità regionali, entro i dieci giorni successivi al termine per la ricezione delle suddette notifiche, assicurano che i dati raccolti vengano comunicati, via PEC, all'indirizzo protesipip@postacert.sanita.it, al Ministero della salute, presso la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le autorità regionali utilizzano per la comunicazione il modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute di cui all'allegato 2.

4. La competenti autorità regionali verificano l' applicazione delle raccomandazioni, indirizzate ai centri dove sono stati eseguiti gli impianti con protesi P.I.P., di cui al parere del Consiglio superiore di sanità del 22 dicembre 2011, citate in premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2.

1. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è incaricato di effettuare indagini e controlli al fine di ricostruire i passaggi amministrativi per l'acquisizione delle protesi mammarie cosiddette P.I.P., nonché i percorsi sanitari che hanno preceduto l'impianto delle medesime protesi mammarie P.I.P., operando su tutto il territorio nazionale presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private, che, a partire dal 1° gennaio 2001, hanno trattato interventi chirurgici di mammoplastica di ingrandimento e di ricostruzione totale della mammella.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro, registro n. 15, foglio n. 161

Allegato 1

Rilevazione Protesi Mammarie Poly Implant Prothèse (PIP)

Tutta la documentazione di riferimento è consultabile sul sito internet del Ministero della Salute.
www.salute.gov.it > Dispositivi Medici> Protesi mammarie PIP

Selezionare la regione in cui si trova la struttura: **REGIONE**

1. Dati identificativi della struttura

1.1 Tipologia Struttura	Scegliere una delle tre tipologie: Struttura di ricovero pubblica o privata/Ambulatorio pubblico o privato accreditato/Ambulatorio privato non accreditato (opzioni da menù a tendina)
1.2 Nel caso di ambulatorio pubblico o privato accreditato indicare se :	
	interno ad una azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria o IRCCS
1.2.1 Azienda sanitaria	Scegliere una delle Aziende sanitarie della regione (opzioni da menù a tendina)
1.3 Codice struttura	Scegliere una delle strutture proposte (opzioni da menù a tendina)
1.4 N. autorizzazione regionale	solo per Ambulatorio privato non accreditato
1.5 Denominazione	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.6 Partita IVA	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.7 Indirizzo	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.8 Cap	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.9 Comune	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.10 Provincia	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.11 Azienda Sanitaria Locale	compilato in automatico, tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato per i comuni di Roma e Torino

2. Dati del responsabile

Il modulo è stato compilato il ______ da:

2.1 Nominativo		2.2 Qualifica	
2.3 Telefono		2.4 Email	

3. Note

4. DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI IMPIANTO CON PROTESI MAMMARIE PIP (Poly Implant Prothèse)

4.1 Interventi di IMPIANTO eseguiti presso la struttura

Dal 1° gennaio 2001, relativamente alle protesi mammarie PIP, la struttura (opzioni da menù a tendina):

a) non ha mai effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP (saltare alla sezione 5)

b) ha effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP

4.2 Indicare, per ciascun intervento di impianto di protesi mammarie PIP trattato a partire dal 1° gennaio 2001, il giorno, mese e anno dell'intervento:

Progressivo	Data impianto
1	gg/mm/aa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Progressivo	Data impianto
31	gg/mm/aa
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

5. Ulteriori annotazioni e segnalazioni:

Allegato 2

Rilevazione Protesi Mammarie Poly Implant Prothèse (PIP)

Codice e denominazione regione

Stuttura regionale responsabile della ricognizione

1.1 Denominazione

1.2 Unità organizzativa

1.3 Nome del responsabile

1.4 Telefono

1.5 Email

Riepilogo di moduli oggetto di invio

2.1 Numero di moduli

2.2 Data di invio

Persona di contatto per eventuali richieste di chiarimento:

3.1 Nominativo

3.2 Qualifica

3.3 Telefono

3.4 Email

Note

Il presente modulo, unitamente ai moduli RPM pervenuti dalle singole strutture presenti sul territorio regionale, va inviato all'indirizzo di Posta elettronica certificata **protesipip@postacert.sanita.it** del Ministero della salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SESSIONE XLVII

Seduta del 22 dicembre 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONI CONGIUNTE II E V

Vista la relazione della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure (DGDMSFSC già DGFDM) avente per oggetto: "*Richiesta di parere su protesi mammarie P.I.P (Poly Implants Prosthesis)*" pervenuta al Consiglio superiore di sanità (CSS) in data 2 agosto 2011;

Premesso che con tale relazione la DGDMSFSC chiede al Consiglio superiore di sanità, avendo ricevuto le risultanze dei test effettuati dall'Agenzia francese AFSSAPS, di acquisire .. "*il competente parere e indicazioni in merito alla necessità di adottare eventuali ulteriori indicazioni in merito alla necessità di adottare eventuali misure di tutela della salute dei cittadini portatori di tali protesi*";

Vista la successiva relazione della suddetta Direzione Generale avente ad oggetto "*Protesi mammarie PIP*" pervenuta al Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 2011 con la quale, a seguito del comunicato dell'Agenzia francese AFSSAPS del 15 dicembre 2011, è stato chiesto al predetto CSS di formulare "..*il parere di competenza e indicazioni in merito alla necessità di adottare ulteriori misure di tutela della salute delle donne portatrici di tali protesi rivolte alla eventuale rimozione chirurgica delle protesi impiantate* ";

Vista la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione i dispositivi medici e i relativi accessori;

Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "*Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici*";

Vista la Direttiva 2003/12/CE della Commissione del 3 febbraio 2003 concernente la riclassificazione degli impianti mammari nel quadro della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici;

Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004, n. 304 "*Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie*" che recepisce la Direttiva 2003/12/CE, definendo i requisiti della progettazione, realizzazione e commercializzazione con marcatura CE, e che riclassifica le protesi mammarie dalla classe IIb alla classe III (dispositivi a più alto livello di rischio) al fine di elevarne lo standard di qualità e sicurezza a garanzia di un elevato livello di tutela della salute;

Vista la Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 "*Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi*";

Visto il proprio parere espresso nella seduta dell'8 giugno 2010;

Considerato che:
- le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come tali, sono disciplinati sul territorio dell'Unione Europea dalla Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;
- nel settore dei dispositivi medici, come in altri settori del commercio ove vige il principio di "nuovo approccio" previsto dalla normativa europea, la commercializzazione è libera in quanto non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente;
- il dispositivo medico, purché marcato CE dal fabbricante e munito di certificato CE rilasciato, per le classi di rischio per le quali esso è previsto, da un Organismo Notificato, può liberamente circolare in Europa ma è soggetto all'eventuale controllo successivo da parte dell'Autorità competente (sorveglianza e vigilanza sul mercato);
- tali attività di sorveglianza e di vigilanza si basano anche sulle segnalazioni di incidenti e/o eventi avversi, che coinvolgono dispositivi medici, da parte degli operatori sanitari e dei fabbricanti;
- la vigilanza è condotta sempre in contradditorio con il fabbricante e, soltanto in caso di "non conformità" non sanabili con azioni correttive, comporta l'adozione di una misura restrittiva del commercio;

Considerato che:
- dall'avvio della loro utilizzazione nella normale pratica clinica ad oggi, la costituzione di base delle protesi mammarie è rimasta sostanzialmente quasi invariata dal punto di vista concettuale e la maggior parte delle protesi è costituita da un involucro di elastomero di silicone che racchiude un contenuto di natura variabile;
- oggi in Europa e, in assoluto, nel mondo, la sostanza più largamente utilizzata è il gel di silicone coesivo con caratteristiche nuove in termini di consistenza, di resistenza alla diffusione extraprotesica e di mantenimento della forma;
- di fatto, ad oggi, non esiste una protesi ideale, giacché, per quanto migliorate, le protesi mammarie non sono esenti da possibili rischi e complicanze e, pertanto, ogni paziente deve essere adeguatamente informato sui rischi;
- anche a livello comunitario, il Parlamento europeo, pur essendo a conoscenza di alcuni problemi connessi all'impiego di protesi mammarie, nella Comunicazione del 25 gennaio 2007 non riteneva necessaria l'imposizione di alcuna moratoria mentre irrigidiva i criteri di valutazione, raccomandava che i pazienti fossero adeguatamente informati e invitava gli Stati membri a provvedere all'istituzione di registri nazionali;
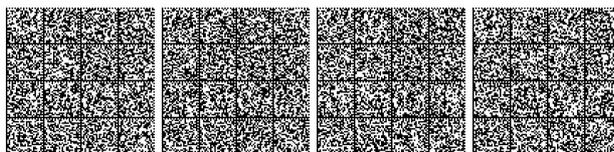
Evidenziato che:
- le segnalazioni degli incidenti e delle alterazioni dei dispositivi medici sono regolate dall'art. 9 del Decreto Legislativo 46/97, così come modificato dal D.lvo 37/2010; in particolare, l'articolo sopra menzionato prevede che gli operatori sanitari pubblici e privati debbano comunicare i dati relativi agli incidenti e agli eventi avversi che hanno coinvolto un dispositivo medico;
- tale adempimento, presente nella normativa italiana, non è previsto come obbligatorio nella Direttiva che dà, però, facoltà agli Stati membri di introdurlo con la norma nazionale di recepimento;
- secondo quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 9 sopra richiamato, la DGDMSFSC, in qualità di Autorità competente, classifica e valuta, in particolare, i dati sugli incidenti che hanno riguardato disfunzioni e deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo medico e che possono causare o hanno causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

Premesso che:
- con nota del 30 marzo 2010, l'Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici (AFSSAPS) informava tutte le competenti Autorità europee di aver sospeso la commercializzazione, la distribuzione, l'esportazione e l'utilizzazione degli impianti mammari riempiti con gel di silicone prodotti dalla Poly Implant Prothese (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei prodotti già presenti sul mercato francese;
- tale decisione era stata assunta in seguito ad una ispezione presso lo stabilimento della ditta PIP che evidenziava l'incremento delle segnalazioni di incidente pervenute negli ultimi tre anni;
- l'ispezione permetteva di verificare che la maggior parte degli impianti prodotti a partire dal 2001 erano stati riempiti con gel di silicone con composizione differente da quella descritta nel "file tecnico";
- l'AFSSAPS avviava immediatamente i test sul prodotto e si impegnava a comunicare alle Autorità competenti ogni utile informazione non appena disponibile;
- a seguito della notifica, anche la competente Autorità inglese disponeva la sospensione dell'utilizzazione e la messa in quarantena dei prodotti non ancora impiantati;
- in data 1° aprile 2010 la competente Autorità italiana (DGFDM) diramava una circolare con cui si invitavano tutti gli operatori sanitari interessati a non utilizzare i dispositivi di cui sopra, eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena nonché a segnalare eventuali incidenti correlati all'utilizzo dei dispositivi sopra riportati;
- con la medesima circolare si chiedeva al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di verificare la presenza sul territorio nazionale del prodotto e a volerne predisporre il sequestro;
- l'AFSSAPS, successivamente alla comunicazione del 30 marzo:
  - forniva un elenco di ditte distributrici italiane cui la ditta PIP aveva fornito direttamente le protesi da essa prodotte;
  - si riservava di trasmettere eventuali ulteriori comunicazioni, anche in relazione alla eventuale necessità di una specifica gestione clinica delle pazienti portatrici delle protesi in argomento;
  - forniva alcune ulteriori informazioni circa la frequenza e la tipologia degli incidenti verificatisi in Francia; dalle segnalazioni si evincerebbe un aumento delle rotture con "granuloma" come complicazione clinica riferita;

- in data 8 giugno 2010 il CSS, Sezioni II e V congiunte, esprimeva un parere nel merito, con il quale

  riteneva necessario

  - "*che vengano sensibilizzati i medici che hanno impiantato alle proprie pazienti protesi PIP, perché contattino le pazienti e le sottopongano ad un follow-up ravvicinato, al fine di diagnosticare precocemente eventuali rotture che potrebbero manifestarsi con frequenza più elevata rispetto ai dispositivi protesici di altri produttori;*
  - *che i controlli vengano effettuati attraverso esami ecografici in quanto ritenuti i più idonei e i più economici e in grado di consentire uno screening abbastanza accurato di un'elevata percentuale, se non di quasi tutte, le complicanze;*
  - *che si invitino le pazienti, anche attraverso opportune vie di divulgazione, a contattare il medico o la struttura presso la quale erano state impiantate le protesi per verificare se si tratti di protesi PIP, qualora le stesse pazienti non ne siano a conoscenza;*
  - *che si invitino le pazienti, anche attraverso opportune vie di divulgazione, ad eseguire i routinari controlli post-impianto per tutti i tipi di protesi;*
  - *che si evitino, al momento, procedure più complesse o si adottino provvedimenti più drastici*";

  riteneva utile

  - "*che si avviino accertamenti sulle caratteristiche del materiale protesico sequestrato in Italia onde disporre di dati da integrare con quelli che perverranno dalle Autorità francesi, relativi soprattutto al rischio di tossicità, mutagenicità o altro*";

  auspicava

  - "*la rapida definizione dell'iter, già avviato, per la creazione di un Registro Nazionale di tutti gli impianti protesici attraverso il quale sia possibile risalire alla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento, al chirurgo che lo ha eseguito ed ai pazienti che vi si sono sottoposti, ferma restando l'esigenza di tutela dei dati personali raccolti*";

  si riservava

  - "*di riesaminare la problematica nel caso in cui ulteriori controlli facessero emergere rischi al momento non ipotizzabili (tossicità, rotture generalizzate, etc) e si determinasse la necessità di promuovere una eventuale campagna di richiamo e sostituzione delle protesi impiantate*";
- in data 30 giugno 2010, la DGFDM, a seguito del parere del CSS, diramava una nuova circolare con cui si fornivano ai soggetti interessati indicazioni per la gestione di pazienti impiantate con protesi mammarie PIP;

Preso atto che, in data 14 aprile 2011 l'AFSSAPS diramava una nota con la quale, nel formulare raccomandazioni, venivano, tra l'altro, diffusi i risultati dei test complementari effettuati sugli impianti mammari prodotti dalla società Poly Implant Prothese da cui risultava che:

- una prima serie di test aveva mostrato:
  - una importante eterogeneità nella qualità delle protesi per cui non tutte hanno uno stesso livello di fragilità;
  - il gel PIP ha un potere irritante che non si riscontra nel gel di silicone delle altre protesi;
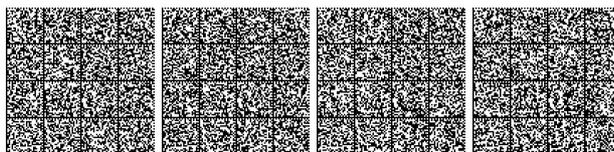
- i risultati negativi dei due test in vitro e i risultati non conclusivi dei test in vivo non permettevano di trarre conclusioni certe in merito all'eventualità di un effetto genotossico;

Tenuto conto che

- nel gennaio 2011, la Food and Drug Administration (FDA) ha segnalato 60 casi di linfoma anaplastico a grandi cellule in donne portatrici di protesi mammarie (di tutti i tipi), di cui 34 localizzati nella mammella; considerando che negli Stati Uniti, fra il 1998 e il 2009, circa 4 milioni di donne sono state impiantate con protesi mammarie la FDA ha stimato che negli USA la frequenza di linfoma anaplastico a grandi cellule sia più elevata nelle donne portatrici di impianti mammari rispetto alla popolazione generale; tuttavia, considerando l'estrema rarità del linfoma, la FDA ha ritenuto che la sicurezza dei prodotti non fosse in discussione;
- nel giugno 2011, la FDA, dopo una *review* dei casi e della letteratura, ha ritenuto che le donne impiantate con tale tipo di protesi non presentano un aumentato rischio di sviluppare cancro del seno;
- nel novembre 2011, l'AFSSAPS ha segnalato un caso di morte di una paziente portatrice di protesi PIP a causa di un linfoma anaplastico a grandi cellule ed ha richiamato la necessità di esercitare una particolare attenzione su questo aspetto, anche in ragione del fatto che in Francia circa 30.000 donne sono state impiantate con protesi PIP;
- nel dicembre 2011, l'AFSSAPS ha segnalato l'insorgenza di un adenocarcinoma in una donna portatrice di protesi mammarie PIP e, pur escludendo l'effetto genotossico e mutageno sul DNA del gel PIP, non ha escluso che il gel possa avere effetti tossici a lungo termine;
- il 15 dicembre 2011, l'AFSSAPS, nel formulare ulteriori raccomandazioni, ha pubblicato i seguenti dati relativi alle dichiarazioni di incidente in donne portatrici di protesi mammarie PIP di seguito riportati:
  - rottura dell'impianto: 1051
  - reazioni infiammatorie: 386
  - espianti preventivi: 523
  - linfoma anaplastico: 1
  - adenocarcinoma mammario: 5
  - altri linfomi extramammari: 1
  - altri tumori maligni 1

Rilevato che, in risposta alle richieste formulate dall'apposito Gruppo di lavoro costituito nell'ambito delle Sezioni II e V congiunte del CSS, la DGDMSFSC, da una analisi condotta sulla banca dati – vigilanza dei dispositivi medici (attivata dal 1° gennaio 2005 e alimentata dalle segnalazioni di incidenti e mancati incidenti previste dalla normativa vigente), effettuata per le segnalazioni pervenute dal 1 gennaio 2005 ad oggi, ha segnalato:

- nell'arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di cui 1 con associato sieroma;
- 1 caso con "presenza di liquido citrino" per trasudazione di gel con protesi integre;
- 1 caso di "contrattura capsulare";
- che la normativa vigente in materia di vigilanza non prevede, al momento, l'obbligo di comunicazione di avvenuto impianto di protesi mammaria né di alcun altro tipo di dispositivo medico impiantabile;
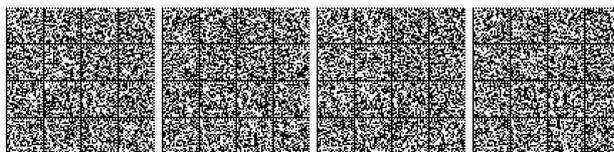
Tenuto conto che

- la durata media delle protesi, calcolata dalla DGDMSFSC nel 2010, e riferibile solo al 46% degli incidenti segnalati, è 6 anni e 4 mesi;
- i casi di contrattura capsulare, secondo la letteratura, possono essere correlati sia ad una maggiore suscettibilità della singola paziente al *non-self* che all'utilizzo di un impianto troppo grande in presenza di una ridotta *compliance;*
- entrambi i tipi di incidente sopra menzionati sono descritti in letteratura come attesi e prevedibili, e vengono riportati anche come possibili sulle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti;
- le segnalazioni pervenute, in linea generale, possono essere ritenute in numero limitato se raffrontate al numero di interventi effettuati per anno in Italia (stime effettuate dall'esame dei LEA per mastoplastica additiva);
- la situazione italiana appare sovrapponibile a quella di altri Paesi europei;

Tenuto conto altresì che:

- sia a livello europeo (Francia, Gran Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada), che nazionale, le Autorità competenti hanno già dal 2010 invitato i medici a contattare le proprie pazienti e a valutare la possibilità di un esame clinico, sottolineando altresì la necessità di aspettare istruzioni per una gestione clinica specifica che tenga conto dei risultati dei test attualmente in corso;

Visto il parere espresso, in data 31 agosto 2011, dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il Prof. Dammacco, relatore per il Gruppo di lavoro ad *hoc* istituito;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Secondo le indagini condotte dalle Autorità francesi, le protesi mammarie cosiddette PIP sono composte da materiale che non corrisponde agli standard internazionali.
Tali protesi sono state ritirate dal commercio in Italia dal 1° aprile 2010.
Per le protesi PIP non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità ma sono state evidenziate maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie.
Pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie PIP sono invitate a discutere la loro situazione con il proprio chirurgo.
I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi PIP sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto PIP.
Il SSN si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica specifica.

IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS
(f.to Giuseppe Viggiano)

IL PRESIDENTE DEL C.S.S.
(f.to Enrico Garaci)

11A16886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2011.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni Territoriali del Lavoro (già D.P.L.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 1134 del 7 gennaio 2005 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Vicenza con validità di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2005;

Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa, gli effetti degli adeguamenti alla legge n. 142/2001 e l'esigenza rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del lavoro nonché di favorire l'omogeneità delle tariffe applicate nelle Provincie contermini;

Sentito il parere dell'Osservatorio Permanente della Cooperazione negli incontri del 10 maggio 2011 e 7 giugno 2011;

Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del Movimento cooperativo nella riunione tenutasi presso questa D.T.L. in data 15 novembre 2011

Acquisito in detta riunione anche il parere della C.C.I.A.A. di Vicenza, Ufficio Statistico, riguardo all'indice delle retribuzioni contrattuali orarie per Ateco 2007 nelle attività di supporto ai trasporti;

Visto il C.C.N.L. Trasporto merci e logistica, siglato il 26 gennaio 2011;

Si determina:

il tariffario per i lavori di facchinaggio come segue:

Art. 1.

Il presente tariffario per i lavori di facchinaggio deve essere applicato alle aziende committenti per tutte le operazioni che si svolgono nel territorio della Provincia di Vicenza.

Art. 2.

Il corrispettivo per le operazioni di facchinaggio è stabilito in Euro 17,25 ad ora.

Si intende che tale tariffa minima è da applicarsi per lavori in economia, in normali condizioni di lavoro e senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 3.

Per i lavori di facchinaggio va applicato il C.C.N.L. Trasporti merci e logistica siglato il 26 gennaio 2011, sottoscritto dalle parti comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.

Art. 4.

Il presente tariffario ha validità dal 1° dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 17 novembre 2011

Il direttore territoriale: BORTOLAN

11A16550

DECRETO 30 novembre 2011.

Nomina dei rappresentanti dei commercianti nella commissione speciale degli esercenti attività commerciale del comitato INPS di Taranto.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, in ordine alla composizione dei comitati provinciali INPS, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 legge n. 88/1989 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni erogate dall'INPS precisando al comma 3 che i ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e quelli relativi alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale;

Visto il decreto direttoriale n. 2/2011 del 13 giugno 2011 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto per il quadriennio 2011/2015;

Visto altresì l'art. 7 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge del 29 luglio 2010, n. 122, che ha ridotto in termini percentuali non inferiori al 30% il numero dei componenti del comitato INPS;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 ove è espressamente indicata la nuova articolazione numerica dei componenti del comitato ed è precisato che tale riduzione deve essere applicata anche alle commissioni speciali costituite in seno al detto comitato;

Considerato che i componenti delle speciali commissioni devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, dopo aver effettuato apposita istruttoria in ordine al grado rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Considerato che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività, così come previsto dalla circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre valutare, in via preventiva, i criteri di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni dei lavoratori autonomi;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;

Valutati i dati sulla rappresentatività già in possesso dello scrivente ufficio, in considerazione della recente istruttoria espletata per la ricostituzione del comitato provinciale INPS, che vengono qui di seguito riepilogati;

LAVORATORI AUTONOMI	CONFCOMMERCIO	CONFESRCENTI
Assist. vertenze individuali	*	0
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	*	0
Sottoscr.-assist. Contr.i Coll. Aziendali	*	*
Consistenza numerica iscritti	2.505	635
N° strutture presenti sul territorio	7	1
	2.512	**636**

* dato non comunicato e non disponibile

Considerato conseguentemente che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti organizzazioni: Confcommercio e Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta:

Considerata la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto, sono nominati rappresentanti dei commercianti nella commissione speciale degli esercenti attività commerciale del comitato I.N.P.S. di Taranto:

Scarciglia Luigi - Confcommercio;

Iacovelli Aldo - Confcommercio;

Sacchetto Nicola - Confesercenti.

La detta commissione speciale, composta altresì dai sottoindicati rappresentanti istituzionali, ha la durata di quattro anni:

Direttore della direzione territoriale del lavoro di Taranto o suo delegato;

Direttore della ragioneria territoriale dello Stato o suo delegato;

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Taranto.

A seguito del venir meno di uno dei rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al comitato provinciale, per effetto della riduzione disposta dalla legge n. 122/2010 e, conseguentemente, non potendo le commissioni speciali essere presiedute, come in passato, dal corrispondente rappresentante di categoria componente del comitato provinciale, ciascuna commissione speciale, così come precisato con la nota del Ministero del lavoro prot. 1075 del 21 gennaio 2011, nominerà il proprio Presidente scegliendolo tra i tre rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di gg. 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120 dalla pubblicazione.

Taranto, 30 novembre 2011

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

11A16546

DECRETO 30 novembre 2011.

Nomina dei rappresentanti della commissione speciale degli artigiani del comitato INPS di Taranto.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 44 della legge n. 9 marzo 1989 n. 88 che, in ordine alla composizione dei Comitati Provinciali INPS, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Visto l'art. 46 legge n. 88/1989 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni erogate dall'INPS precisando al comma 3 che i ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e quelli relativi alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi sono decisi da Speciali Commissioni del Comitato provinciale;

Visto il decreto direttoriale n. 2/2011 del 13 giugno 2011 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Taranto per il quadriennio 2011/2015;

Visto altresì l'art. 7 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge del 29 luglio 2010 n. 122, che ha ridotto in termini percentuali non inferiori al 30% il numero dei componenti del Comitato INPS;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 ove è espressamente indicata la nuova articolazione numerica dei componenti del Comitato ed è precisato che tale riduzione deve essere applicata anche alle Commissioni Speciali costituite in seno al detto Comitato;

Considerato che i componenti delle speciali commissioni devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, dopo aver effettuato apposita istruttoria in ordine al grado rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Considerato che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività, così come previsto dalla circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre valutare, in via preventiva, i criteri di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni dei lavoratori autonomi;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro.

Valutati i dati sulla rappresentatività già in possesso dello scrivente Ufficio, in considerazione della recente istruttoria espletata per la ricostituzione del Comitato Provinciale INPS, che vengono qui di seguito riepilogati

LAVORATORI AUTONOMI	**CONFARTIGIANATO**	**CNA**	**CASARTIGIANI**
Assist. vertenze individuali	*	13	2
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	*	*	0
Sottoscr.-assist. Contr. Coll. Aziendali	*	*	*
Consistenza numerica iscritti	1.150	873	200
N° strutture presenti sul territorio	7	8	3
	1.157	**894**	**205**

* dato non comunicato e non disponibile

Considerato conseguentemente che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti organizzazioni: Confartigianato, CNA e Casartigiani

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta:

considerata la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto, sono nominati rappresentanti degli artigiani nella Commissione Speciale degli Artigiani del Comitato I.N.P.S. di Taranto:

Fabio Paolillo – Confartigianato;

Giuseppe Motolese – CNA;

Domenica Annicchiarico – Casartigiani.

La detta Commissione Speciale, composta altresì dai sottoindicati rappresentanti istituzionali, ha la durata di quattro anni:

direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto o suo delegato;

direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato o suo delegato;

direttore della sede Provinciale I.N.P.S. di Taranto.

A seguito del venir meno di uno dei rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato Provinciale, per effetto della riduzione disposta dalla legge n. 122/2010 e, conseguentemente, non potendo le Commissioni Speciali essere presiedute, come in passato, dal corrispondente rappresentante di categoria componente del Comitato Provinciale, ciascuna Commissione Speciale, così come precisato con la nota del Ministero del Lavoro prot. 1075 de 21 gennaio 2011, nominerà il proprio Presidente scegliendolo tra i tre rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di giorni 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.

Taranto, 30 novembre 2011

Il direttore territoriale: LIPPOLIS

11A16547

DECRETO 30 novembre 2011.

Nomina dei rappresentanti nella commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato INPS di Taranto.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 44 della legge n. 9 marzo 1989 n. 88 che, in ordine alla composizione dei Comitati Provinciali INPS, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Visto l'art. 46 legge n. 88/1989 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni erogate dall'INPS precisando al comma 3 che i ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e quelli relativi alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi sono decisi da Speciali Commissioni del Comitato provinciale;

Visto il decreto direttoriale n. 2/2011 del 13 giugno 2011 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Taranto per il quadriennio 2011/2015;

Visto altresì l'art. 7 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge del 29 luglio 2010 n. 122, che ha ridotto in termini percentuali non inferiori al 30% il numero dei componenti del Comitato INPS;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 ove è espressamente indicata la nuova articolazione numerica dei componenti del Comitato ed è precisato che tale riduzione deve essere applicata anche alle Commissioni Speciali costituite in seno al detto Comitato;

Considerato che i componenti delle Speciali Commissioni devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, dopo aver effettuato apposita istruttoria in ordine al grado rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Considerato che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività, così come previsto dalla circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, occorre valutare, in via preventiva, i criteri di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni dei lavoratori autonomi;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro.

Valutati i dati sulla rappresentatività già in possesso dello scrivente Ufficio, in considerazione della recente istruttoria espletata per la ricostituzione del Comitato Provinciale INPS, che vengono qui di seguito riepilogati

LAVORATORI AUTONOMI	**COLDIRETTI**	**CIA**	**CONFAGRICOLTURA**
Assist. vertenze individuali	*	*	*
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	*	*	*
Sottoscr.-assist. Contr.i Coll. Aziendali	*	*	*
Consistenza numerica iscritti	2.082	654	297
N° strutture presenti sul territorio	18	18	15
	2.100	**672**	**312**

* dato non comunicato e non disponibile

Considerato conseguentemente che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti organizzazioni: Coldiretti, CIA e Confagricoltura.

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta:

considerata la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto, sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella Commissione Speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. di Taranto:

Manigrasso Giuseppe – Coldiretti;

Bandello Eleonora – CIA;

Oggianu Bruno – Confagricoltura.

La detta Commissione Speciale, composta altresì dai sottoindicati rappresentanti istituzionali, ha la durata di quattro anni:

direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto o suo delegato;

direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato o suo delegato;

direttore della sede Provinciale I.N.P.S. di Taranto.

A seguito del venir meno di uno dei rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato Provinciale, per effetto della riduzione disposta dalla legge n. 122/2010 e, conseguentemente, non potendo le Commissioni Speciali essere presiedute, come in passato, dal corrispondente rappresentante di categoria componente del Comitato Provinciale, ciascuna Commissione Speciale, così come precisato con la nota del Ministero del Lavoro prot. 1075 de 21 gennaio 2011, nominerà il proprio Presidente scegliendolo tra i tre rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di giorni 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.

Taranto, 30 novembre 2011

Il direttore territoriale: LIPPOLIS

11A16548

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2011.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;

h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;

k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;

m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;

n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;

o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;

p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;

q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;

s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;

t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;

u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto;

v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;

w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;

x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;

y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;

z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;

aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;

bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;

dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;

ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;

gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;
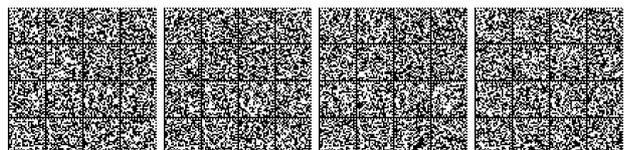
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art.4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
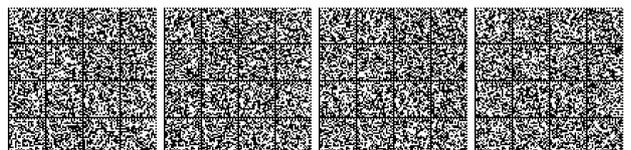
c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documen-

tazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 104

11A16774

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2011.

Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;
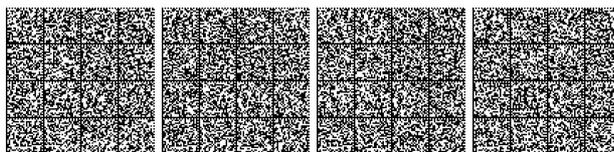
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il regolamento (CE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al titolo V «Controllo della commercializzazione» del regolamento (CE) n. 1224/09 e di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11;

Ritenuto in particolare di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di pesca di cui all'art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;

b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) «organizzazioni di produttori riconosciute»: i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 104/00 e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2318/01, così come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04;

d) «centro di vendita all'asta»: ogni unità d'impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04;

e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa del settore alimentare;

f) «primi acquirenti»: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;

g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;

h) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca;

i) «sito di acquacoltura»: luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura, custodia di animali d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, e relativo decreto attuativo;

j) «vendita al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

k) «tracciabilità»: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

l) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura;

m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;

n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita;

o) «metodo di produzione»: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura;

p) «data dello sbarco»: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;

q) «data del prelievo»: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita.

Art. 3.

Soggetti

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo:

a) gli imprenditori ittici;

b) i primi acquirenti;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute;

d) i titolari dei centri di raccolta;

e) i titolari dei centri di vendita all'asta;

f) i trasportatori.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.

Art. 4.

Tracciabilità

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

Art. 5.

Registrazione

1. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti ad un centro di vendita all'asta registrato o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.

2. Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente articolo gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.
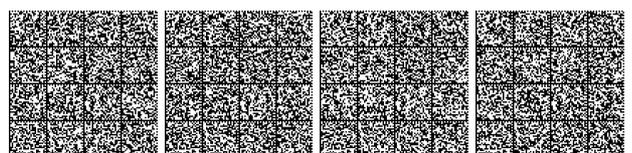
Art. 6.

Dichiarazioni di assunzione in carico

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che abbiano un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Note di vendita

1. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, se possibile in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.

2. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.

3. Sono esonerati dall'obbligo di presentare le note di vendita gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati a consumo privato.

Art. 8.

Documento di trasporto

1. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.

2. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 1224/09.

3. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del trasporto, alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.

4. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

Art. 9.

Decretazione attuativa

Con successivi decreti del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura saranno individuate le procedure e le modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni recate dal presente decreto.

Art. 10.

Normativa applicata

Per le violazioni del presente decreto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.gov.it

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 153

11A16540

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ed in particolare l'art. 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale", alla quale afferisce il FAS;

Visto inoltre l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della richiamata legge n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del citato QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

Vista inoltre la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti

per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale" alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è tra l'altro provveduto a rideterminare il valore dei Programmi attuativi regionali (PAR) - FAS, come da tabella allegata alla delibera stessa;

Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera n. 1/2011, che prevede il finanziamento di progetti strategici, anche di carattere infrastrutturale, relativi ad interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;

Visto inoltre il punto 5 della richiamata delibera n. 1/2011 che prevede che gli interventi strategici per il Sud, prioritari e/o di maggiore complessità attuativa, siano oggetto di appositi atti negoziali denominati "contratti istituzionali di sviluppo", volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi stessi, e condizionalità secondo quanto disciplinato con il richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009;

Visto, inoltre, il punto 8 della medesima delibera n. 1/2011 che al fine di sostenere l'aggiornamento degli interventi strategici ed i processi di riprogrammazione delle risorse prevede, anche in coerenza con i principi di cui all'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'attivazione di nuove modalità operative per il finanziamento di studi di fattibilità e progetti preliminari;

Condivisa l'esigenza, anche in attuazione del decreto legislativo n. 88/2011, di concentrare su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica le risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 88/2011) relative ai sopra citati cicli di programmazione;

Considerato altresì che il Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, intende realizzare grandi progetti infrastrutturali a rete, materiali e immateriali, destinati principalmente al sistema dei collegamenti dorsali e trasversali, con specifico riferimento al sistema ferroviario Alta Capacità/Alta Velocità, alle opere logistiche ed in particolare ai seguenti sistemi ferroviari e viari:

a) i sistemi ferroviari Napoli - Bari - Lecce - Taranto, Salerno - Reggio Calabria e Catania - Palermo;

b) i sistemi stradali Olbia - Sassari ed il completamento della autostrada Salerno - Reggio Calabria;

Tenuto conto che per il medesimo Piano Nazionale per il Sud l'obiettivo infrastrutturale prioritario è la realizzazione nel Sud, entro il prossimo decennio, di un sistema ferroviario moderno capace di favorire l'unificazione nazionale del Paese e di accrescere le possibilità di sviluppo del mercato interno e che il perno di questa strategia è la realizzazione dell'Alta Capacità sulle tre linee Napoli – Bari – Lecce – Taranto, Salerno – Reggio Calabria, Catania – Palermo ed il completamento dei progetti di minore portata di cui alla decisione "Europa 2020";

Rilevato che il collegamento stradale Olbia - Sassari forma l'asse trasversale della configurazione viaria fondamentale della Sardegna, imperniata sull'arteria longitudinale Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres, e raccorda il principale punto di immissione dei flussi provenienti dal continente alle conurbazioni di Sassari e di Alghero e ai centri turistici della costa nord-orientale dell'isola;

Tenuto conto della centralità strategica del completamento dell'asse autostradale Salerno - Reggio Calabria, in correlazione con la rilevata priorità della realizzazione del Corridoio 1 (Berlino – Palermo), sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, come emerge, tra l'altro, dal Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Ritenuto inoltre di dover condividere quanto prospettato dalle Regioni del Sud con riferimento agli ulteriori interventi infrastrutturali dotati di una significativa rilevanza strategica regionale, ai sensi del punto 3 della richiamata delibera n. 1/2011, interventi che costituiscono pertanto strumento prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano nazionale per il Sud;

Ritenuto in particolare che gli interventi previsti dalla presente delibera rispondono all'esigenza di colmare rilevanti fabbisogni trasportistici oggi non adeguatamente soddisfatti, favorendo in particolare il riequilibrio modale a favore del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma sui percorsi di medio-lungo raggio fra le ripartizioni geografiche del Paese, agendo sia sul comparto delle merci, ponendo i presupposti per lo sviluppo di un'offerta di Alta Capacità ferroviaria anche nel Mezzogiorno, sia su quello delle persone, con il decongestionamento di alcuni assi stradali interni al Mezzogiorno e il concreto avvio, in prospettiva, di alternative competitive al mezzo aereo;

Tenuto conto della necessità di assicurare la copertura finanziaria di tali interventi, anche attraverso una riduzione delle risorse FAS assegnate in passato da questo Comitato a favore dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico";

Tenuto conto che per la copertura finanziaria di questi interventi è necessario procedere anche a una ulteriore riduzione della riserva premiale concernente gli "Obiettivi di servizio" rispetto a quanto stabilito con la propria delibera n. 1/2011, con la conseguente esigenza di prevedere una nuova articolazione delle risorse residue tra i relativi ambiti di riferimento;

Rilevata la necessità di alimentare un efficace ciclo di programmazione e progettazione degli interventi strategici per migliorarne la qualità e accelerarne la realizzazione, rafforzando, anche attraverso una specifica azione di sistema, i processi di collaborazione istituzionale fra le amministrazioni interessate, con particolare riguardo all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo;

Ritenuto di dover proseguire, anche per gli anni successivi al 2011, le iniziative tese all'accelerazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013 già avviate con la delibera n. 1/2011, attraverso l'individuazione, nei contratti istituzionali di sviluppo, di possibili clausole di collegamento tra l'andamento della spesa dei programmi cofinanziati e l'erogazione delle risorse FAS assegnate con la presente delibera alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali;
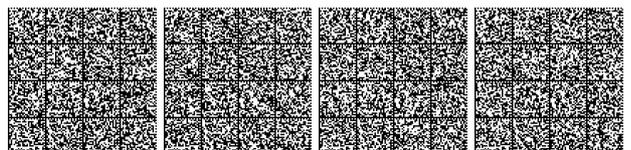
Vista la proposta n. 2649/270/Alfa/Gab datata 27 luglio 2011 del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale che ha trasmesso il documento programmatico contenente gli interventi strategici nazionali di cui al punto 4 della delibera n. 1/2011, condivisi con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, documento elaborato sulla base degli atti, della documentazione e delle informazioni forniti dai concessionari RFI S.p.A e ANAS S.p.A e verificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto della copertura finanziaria degli interventi oggetto della presente delibera, con riferimento ai singoli stralci e/o lotti che compongono le opere, e ritenuto di dover articolare tale copertura in prospetti sinottici che consentano l'individuazione delle risorse già disponibili per singoli interventi/lotti e per tipologia di fonte finanziaria, nonché delle risorse necessarie per il completamento degli stralci e/o lotti funzionali indicati (con riferimento alla progettazione e/o realizzazione degli interventi);

Preso atto degli esiti del processo di concertazione istituzionale e tecnica intercorso con le Regioni interessate riguardo gli interventi previsti dalla presente delibera;

Ritenuto pertanto di dover procedere con urgenza all'adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato – Regioni per acquisirne il relativo parere, tenuto conto che vengono apportate ulteriori riduzioni alle dotazioni finanziarie concernenti i PAIN 2007 – 2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" e gli "Obiettivi di servizio";

Condivisa con le Amministrazioni interessate l'individuazione dell'ordine di priorità secondo il quale debbono essere rese disponibili le risorse - con riferimento sia alla progettazione degli interventi, sia alla loro realizzazione - che ha portato, nell'ambito del Piano per il Sud, alla selezione degli interventi di cui alla presente delibera;

Delibera:

1. Riprogrammazione di assegnazione FAS 2007-2013

Tenuto conto dell'esigenza di destinare risorse all'attuazione del Piano nazionale per il Sud (PNS), le assegnazioni a carico del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) di cui alle delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2007-2013 sono ridotte per l'importo complessivo di 1.851,59 milioni di euro, come indicato alla tavola 1.

Tavola 1. Piano Nazionale per il Sud – Riduzioni assegnazioni FAS 2007-2013 (milioni di euro)

Programma	Delibera CIPE 1/2011	Risorse da destinare al PNS	Valore aggiornato
Obiettivo di Servizio	2.409,60	1.110,95	1.298,65
PAIN Attrattori Culturali	808,28	370,32	437,96
PAIN Energie Rinnovabili	695,28	370,32	324,96
totale	**3.913,16**	**1.851,59**	**2.061,57**

2. Individuazione e finanziamento delle infrastrutture strategiche del Piano Nazionale per il Sud

A) Infrastrutture strategiche nazionali

1. I seguenti interventi strategici nazionali sono individuati come prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud:

a) Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (potenziamento infrastrutturale);

b) Direttrice ferroviaria Catania-Palermo (potenziamento infrastrutturale);

c) Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (potenziamento tecnologico);

d) SS Olbia-Sassari;

e) Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso).

2. Gli interventi strategici nazionali di cui al punto 1 presentano attualmente un fabbisogno stimato in 10.880,6 milioni di euro.

3. Al fine di dare risposta alle esigenze infrastrutturali evidenziate in premessa, sono pertanto assegnate ai suddetti interventi risorse pari a 1.653,6 milioni di euro, come indicato nella tavola 2, per la cui copertura sono destinate le risorse rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013.

Il relativo impegno finanziario è conseguentemente limitato alle predette assegnazioni disposte con la presente delibera che sono finalizzate alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente finanziati.

Tavola 2. Piano Nazionale per il Sud – Assegnazione risorse ad infrastrutture strategiche nazionali (milioni di euro)

CIS	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Direttrice ferroviaria Catania - Palermo	7.700,0	2.057,0	5.643,0	0,0	5.643,0
Direttrice ferroviaria Napoli - Bari	7.091,0	2.717,0	4.374,0	790,0	3.584,0
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
S.S. Sassari - Olbia	850,0	443,5	406,5	406,5	0,0
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria (potenziamento tecnologico)	270,0	230,0	40,0	40,0	0,0
Autostrada Salerno - Reggio Calabria (completamento interventi in corso)	3.586,8	3.369,7	217,1	217,1	0,0
Totale complessivo	**19.697,8**	**8.817,2**	**10.880,6**	**1.653,6**	**9.227,0**

Per la Direttrice Catania - Palermo i finanziamenti disponibili, per un importo pari a 482 milioni di euro, sono previsti a valere sulla quota destinata alla Regione Siciliana nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie del PON Reti e Mobilità e del PO Fesr regionale 2007-2013.

4. Sulla base degli accordi intervenuti con le Regioni, le risorse assegnate di cui al precedente punto 3 provengono dai seguenti cofinanziamenti dei programmi attuativi regionali (PAR), e dalle riduzione di risorse di cui al punto 1 effettuate a carico dei programmi attuativi interregionali (PAIN) e degli obiettivi di servizio, come indicato alla tavola 3.

Tavola 3. Piano Nazionale per il Sud – Copertura finanziaria delle assegnazioni ad infrastrutture strategiche nazionali (milioni di euro)

CIS	Ass. presente delibera	PAR PUG	PAR MOL	PAR CAM	PAR SAR	PAR SIC	PAR CAL	PAR BAS	Riduzione PAIN/ODS
Direttrice ferroviaria Napoli - Bari	790,0	100,0		100,0					590,0
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	200,0						200,0		
S.S. Sassari - Olbia	406,5				406,5				
Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria (potenziamento tecnologico)	40,0								40,0
Autostrada Salerno - Reggio Calabria (completamento interventi in corso)	217,1			63,5				40,8	112,8
	1.653,6	100,0		163,5	406,5		200,0	40,8	742,8

5. In particolare, ciascuna delle infrastrutture strategiche di cui alla precedente tavola 2 si compone del programma di interventi specificati nelle successive tavole 4-8. Nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo relativo agli interventi possono essere previste rimodulazioni dei finanziamenti, ferma restando la finalizzazione degli stessi alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente finanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato, con relazioni semestrali che saranno presentate, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.

Tavola 4. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (potenziamento infrastrutturale) (milioni di euro)

Tipo Intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Infrastrutturali	Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)	Intera opera	391,0	391,0		0,0	0,0
	Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto	Intera opera	220,0	220,0		0,0	0,0
	Raddoppio Bovino-Orsara	Intera opera	300,0	300,0		0,0	0,0
	Raddoppio Cancello-Frasso Telesino	Intera opera	730,0	530,0	200,0	200,0	0,0
	Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	Progettazione definitiva	986,0		986,0	21,0	965,0
	Raddoppio in variante Apice-Orsara	Progettazione definitiva	2.676,0	10,0	2.666,0	47,0	2.619,0
	Tratta Cervaro-Bovino	Intera opera	230,0	230,0		0,0	0,0
	Variante Cancello-Napoli	Intera opera	813,0	612,0	201,0	201,0	0,0
Infrastrutturali Totale			**6.346,0**	**2.293,0**	**4.053,0**	**469,0**	**3.584,0**
Tecnologici	Completamento attrezzaggio Bari-Taranto	Intera opera	18,0		18,0	18,0	0,0
	Completamento SCC Adriatica	Intera opera	78,0	78,0			
	Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)	Intera opera	160,0	160,0			
	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	Intera opera	85,0		85,0	85,0	0,0
	Nodo di Napoli: potenziamento capacità.	Intera opera	77,0	77,0			
	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico- ulteriore fase	Intera opera	28,0		28,0	28,0	0,0
	PRG e ACC Bari centrale	Intera opera	90,0		90,0	90,0	0,0
	PRG e ACC Lecce	Intera opera	60,0		60,0	60,0	0,0
	Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia)	Intera opera	10,0		10,0	10,0	0,0
	SCC Bari-Lecce	Intera opera	79,0	79,0			
	SCC Bari-Taranto	Intera opera	30,0	30,0		0,0	0,0
	Velocizzazione Bari-Lecce	Intera opera	15,0		15,0	15,0	0,0
	Velocizzazione Napoli-Bari	Intera opera	15,0		15,0	15,0	0,0
Tecnologici Totale			**745,0**	**424,0**	**321,0**	**321,0**	**0,0**
Totale complessivo			**7.091,0**	**2.717,0**	**4.374,0**	**790,0**	**3.584,0**
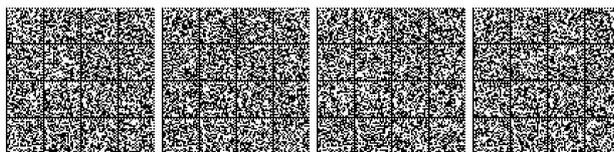
Tavola 5. Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria (milioni di euro)

Tipo Interver	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Nuove Opere	Abbassamento piano binari ed intubazione percorso	Intera opera	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Nuove Opere Totale			200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Tecnologici	Velocizzazione Battipaglia-Paola-Reggio Calabria	Intera opera	230,0	230,0		0,0	0,0
	Velocizzazione principali linee (upgrading) - interventi accessori	Intera opera	30,0		30,0	30,0	0,0
	Velocizzazione principali linee: upgrading	Intera opera	10,0		10,0	10,0	0,0
Tecnologici Totale			270,0	230,0	40,0	40,0	0,0
Totale complessivo			**470,0**	**230,0**	**240,0**	**240,0**	**0,0**
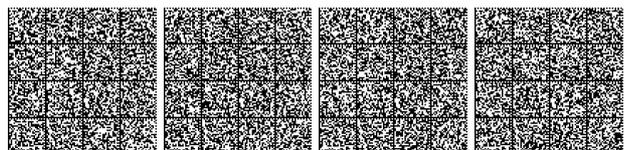
Tavola 6. Direttrice ferroviaria Catania – Palermo
(milioni di euro)

Tipo Intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Infrastrutturali	Nodo Catania / Interramento km 2	Progettazione definitiva	464,0	8,0	456,0	0,0	456,0
	Nodo di Palermo	Intera opera	1.077,0	1.077,0	0,0	0,0	0,0
	Raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella	Intera opera	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
	Tratta Bicocca-Motta	Intera opera	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0
	Tratta Catenanuova-Enna	Progettazione preliminare	1.446,0	6,0	1.440,0	0,0	1.440,0
	Tratta Enna-Pollina-Castelbuono	Studio di fattibilità	3.749,0	2,0	3.747,0	0,0	3.747,0
	Tratta Motta-Catenanuova	Intera opera	384,0	384,0	0,0	0,0	0,0
	Tratto Catania Ognina-Catania Centrale	Intera opera	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
	Velocizzazione PA-CT - tratta Roccapalumba-Marianopoli	Intera opera	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0
Infrastrutturali Totale			7.510,0	1.867,0	5.643,0	0,0	5.643,0
Tecnologici	Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo-Catania	Intera opera	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Potenziamento e velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	Intera opera	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
	SCC Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa	Intera opera	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0
Tecnologici Totale			190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo			**7.700,0**	**2.057,0**	**5.643,0**	**0,0**	**5.643,0**

Tavola 7. Autostrada Salerno – Reggio Calabria
(milioni di euro)

Tipo Interver	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Completamento	Tronco 1 - Tratto 2 - Lotto 1 - Stralcio 2 - dal Km 22+400 al Km 23+000	Intera opera	42,3	38,1	4,2	4,2	0,0
	MACROLOTTO 2 dal Km 108+000 al Km 139+000	Intera opera	1.040,3	958,7	81,6	81,6	0,0
	MACROLOTTO 3 Parte 3 - da svincolo di Campotenese a svincolo di Morano Castrovillari	Intera opera	301,1	278,1	23,0	23,0	0,0
	MACROLOTTO 4B - da svincolo di Altilia escluso a svincolo di Falerna incluso	Intera opera	374,1	339,6	34,5	34,5	0,0
	MACROLOTTO 5 da svincolo Gioia Tauro (escluso) a svincolo di Scilla (escluso)	Intera opera	978,5	953,2	25,3	25,3	0,0
	MACROLOTTO 6 dallo Svincolo di Scilla (incluso) a Reggio Calabria	Intera opera	562,1	532,1	30,0	30,0	0,0
	Tronco 1 - Tratto 5 - Lotto 4 - da svincolo Contursi a svincolo Sicignano.	Intera opera	288,5	270,0	18,5	18,5	0,0
Completamento Totale			3.586,8	3.369,7	217,1	217,1	0,0
Totale complessivo			**3.586,8**	**3.369,7**	**217,1**	**217,1**	**0,0**
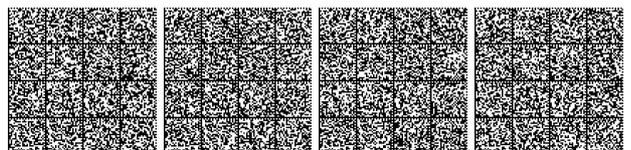
Tavola 8. S.S. Olbia – Sassari
(milioni di euro)

Tipo Intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Infrastrutturali	S.S. n. 597/199 - Sassari-Olbia Lotto 0	Intera opera	60,0	37,3	22,7	22,7	0,0
	S.S. n. 597/199 - Sassari-Olbia (Lotto 1)	Intera opera	108,2	108,2	0,0	0,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia Lotto 2	Intera opera	167,8	164,0	3,8	3,8	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 3	Intera opera	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 4	Intera opera	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 5	Intera opera	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0
	.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 6	Intera opera	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 7	Intera opera	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia – Lotto 8	Intera opera	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia - Lotto 9	Intera opera	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0
	S.S. n. 597/199 – Sassari-Olbia – Adeguamento Rio Padrongianus.	Intera opera	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Infrastrutturali Totale			850,0	443,5	406,5	406,5	0,0
Totale complessivo			**850,0**	**443,5**	**406,5**	**406,5**	**0,0**

B) Infrastrutture strategiche interregionali e regionali

6. Gli interventi strategici interregionali e regionali individuati come prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud sono riportati, per un costo complessivo pari a 10.227,3 milioni di euro, nell'elenco allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

7. Gli interventi strategici di cui al punto 6 hanno attualmente un fabbisogno pari a 7.203 milioni di euro, alla cui copertura sono destinate le risorse del FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) rivenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013 ed inoltre le risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al precedente punto 1 apportate ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" e agli "Obiettivi di servizio".

8. Al fine di dare risposta alle esigenze infrastrutturali evidenziate in premessa, sono pertanto assegnate ai sud-detti interventi risorse pari a 5.817,7 milioni di euro come indicato nella tavola 9. Il relativo impegno finanziario è conseguentemente limitato alle predette assegnazioni disposte con la presente delibera che sono finalizzate alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente finanziati.

Nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo relativo agli interventi possono essere previste rimodulazioni dei finanziamenti, ferma restando la finalizzazione degli stessi alla realizzazione di interventi, ovvero di singoli lotti, interamente finanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato, con relazioni semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, che saranno presentate dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.
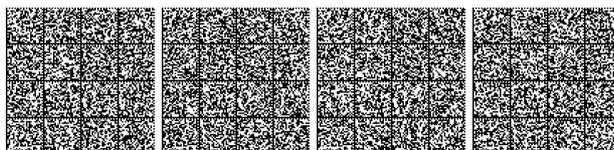
Tavola 9. Piano Nazionale per il Sud – Assegnazione risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali (milioni di euro)

Competenza re	CIS	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
BASILICATA	Basilicata - Infrastrutture Stradali	1.359,5	202,7	1.156,8	206,5	950,3
	Basilicata - Ferrovie	212,0	0,0	212,0	212,0	0,0
CALABRIA	SS182 - Trasversale delle Serre	221,6	35,7	185,9	185,9	0,0
	Calabria - Interventi complementari	244,0	4,0	240,0	240,0	0,0
	Calabria - Corridoi stradali e autostradali	537,3	102,9	434,4	122,4	312,0
	Calabria - Schemi idrici ed acquedotti	135,0	0,0	135,0	135,0	0,0
	Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso)	433,7	393,7	40,0	40,0	0,0
CAMPANIA	Campania - Opere ferroviarie	584,8	0,0	584,8	584,8	0,0
	Campania - Opere viarie	523,0		523,0	523,0	0,0
	Campania - Porti e interporti	73,8		73,8	73,8	0,0
MOLISE	Termoli-San Vittore	1.244,0	1.044,0	200,0	200,0	0,0
	Molise - Danni alluvionali/eventi atmosferici	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
	Molise - Sisma 2002	513,6	167,4	346,2	346,2	0,0
PUGLIA	Puglia - Idrico	330,0		330,0	330,0	0,0
	Puglia - adeguamento e potenziamento delle ferrovie	126,0	0,0	126,0	126,0	0,0
	Puglia - Viabilità stradale	337,4	0,0	337,4	337,4	0,0
	Puglia - Nodi aeroportuali	81,0	0,0	81,0	81,0	
	Puglia - sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano	141,5	15,0	126,5	126,5	
	Puglia - Aree insidiamento produttivo	8,0		8,0	8,0	
	Puglia - Banda larga	17,0		17,0	17,0	
	Puglia - Turismo	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
Sardegna	Sardegna - Trasporti	850,2	408,1	442,1	437,0	5,0
	Sardegna - Idrico	236,0	6,1	229,9	229,9	0,0
SICILIA	Circumetnea	147,0	47,0	100,0	100,0	0,0
	Sicilia - Settore stradale	1.813,5	597,7	1.215,9	1.097,9	118,0
Totale complessivo		**10.227,3**	**3.024,3**	**7.203,0**	**5.817,7**	**1.385,3**

9. Sulla base degli accordi intervenuti con le Regioni richiamati in premessa, le risorse assegnate di cui al precedente punto 8 provengono dai seguenti cofinanziamenti dei programmi attuativi regionali (PAR), e dalle riduzione di risorse di cui al punto 1 effettuate a carico dei programmi attuativi interregionali (PAIN) e degli obiettivi di servizio, come indicato alla tavola 10.

Tavola 10. Piano Nazionale per il Sud – Copertura finanziaria delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali (milioni di euro)

Tipo C	Competenza regionale	CIS	Ass. presente delibera	PAR PUG	PAR MOL	PAR CAM	PAR SAR	PAR SIC	PAR CAL	PAR BAS	Riduzione PAIN/ODS
R	BASILICATA	Basilicata - Infrastrutture Stradali	206,5				0,0			206,5	0,0
		Basilicata - Ferrovie	212,0							12,0	200,0
	BASILICATA Totale		**418,6**				**0,0**			**218,6**	**200,0**
	CALABRIA	SS182 - Trasversale delle Serre	185,9						185,9		0,0
		Calabria - Interventi complementari	240,0						220,0		20,0
		Calabria - Corridoi stradali e autostradali	122,4						122,4		0,0
		Calabria - Schemi idrici ed acquedotti	135,0						135,0		0,0
		Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso)	40,0								40,0
	CALABRIA Totale		**723,4**						**663,4**		**60,0**
	CAMPANIA	Campania - Opere ferroviarie	584,8			584,8					0,0
		Campania - Opere viarie	523,0			523,0					0,0
		Campania - Porti e interporti	73,8			73,8					0,0
	CAMPANIA Totale		**1.181,6**			**1.181,6**					**0,0**
	MOLISE	Termoli-San Vittore	200,0		0,0						200,0
		Molise - Danni alluvionali/eventi atmosferici	40,3								40,3
		Molise - Sisma 2002	346,2								346,2
	MOLISE Totale		**586,5**		**0,0**						**586,5**
	PUGLIA	Puglia - Idrico	330,0	330,0							0,0
		Puglia - adeguamento e potenziamento delle ferrovie	126,0	126,0							0,0
		Puglia - Viabilità stradale	337,4	244,9							92,5
		Puglia - Nodi aeroportuali	81,0	81,0							0,0
		Puglia - sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano	126,5	91,5							35,0
		Puglia - Aree insidiamento produttivo	8,0	8,0							0,0
		Puglia - Banda larga	17,0	17,0							0,0
		Puglia - Turismo	17,0	17,0							0,0
	PUGLIA Totale		**1.042,9**	**915,4**							**127,5**
	Sardegna	Sardegna - Trasporti	437,0				437,0				0,0
		Sardegna - Idrico	229,9				229,9				0,0
	Sardegna Totale		**666,9**				**666,9**				**0,0**
	SICILIA	Circumetnea	100,0					100,0			0,0
		Sicilia - Settore stradale	1.097,9					992,9			105,0
	SICILIA Totale		**1.197,9**					**1.092,9**			**105,0**
Totale			5.817,7	915,4	0,0	1.181,6	666,9	1.092,9	663,4	218,6	1.079,0
Totale complessivo			**5.817,7**	**915,4**	**0,0**	**1.181,6**	**666,9**	**1.092,9**	**663,4**	**218,6**	**1.079,0**

10. Gli interventi che saranno completati entro il 2015 saranno rendicontati a valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

C) Disposizioni comuni

11. L'attuazione dei suesposti interventi strategici prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo, come indicato nella delibera n. 1/2011, in particolare al punto 5), ed ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011. Per quanto non previsto nella presente delibera si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate nell'ambito del FAS.

12. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle priorità del Piano Nazionale per il Sud e promuovere l'attuazione di quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 1/2011, in particolare dai punti 3), 5) e 8) e predisporre tutte le condizioni necessarie per concentrare le risorse e accelerare la realizzazione degli interventi strategici, con particolare riguardo ai prescritti livelli di progettazione e alle necessarie analisi di fattibilità, anche in vista dell'avvio del prossimo periodo di programmazione delle politiche di coesione, è istituita l'Azione di sistema Piano nazionale per il Sud. L'Azione è realizzata d'intesa con le amministrazioni centrali e regionali e sostiene le forme di cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni direttamente impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano anche al fine di assicurare la sussistenza dei criteri di cui all'art. 5, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo n. 88/2011. Entro 30 giorni dalla presente delibera il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale definisce ed attiva l'Azione di sistema Piano nazionale per il Sud, cui è destinata una quota della riduzione di risorse di cui al punto 1 per un ammontare non superiore allo 0,4 per cento del valore delle assegnazioni disposte con la presente delibera pari a 7.471,3 milioni di euro.

13.Tutte le risorse oggetto di assegnazione con la presente delibera saranno trasferite alle Regioni interessate ed utilizzate dalle medesime nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Le risorse provenienti dai programmi attuativi interregionali e dagli obiettivi di servizio saranno trasferite alle Regioni interessate nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo. Per la quota delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche di interesse nazionale detta previsione potrà essere oggetto di riesame in coerenza con la legge di stabilità, nonché con la revisione del patto di stabilità interno e con le regole europee.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12 Economia e finanze foglio n. 33

Allegato – Elenco infrastrutture strategiche interregionali e regionali

(importi in milioni di euro)

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
BASILICATA	**Basilicata - Infrastrutture Stradali**	Stradale	S.S. n° 655 "Bradanica" II° tronco - III° lotto "Del Capo Posto 1° stralcio" - COMPLETAMENTO -	Intera opera	15,0	8,5	6,6	6,6	0,0
			S.S. n° 658 "Nuovo itinerario PZ-Melfi" - interventi di messa in sicurezza	Intera opera	200,0	10,0	190,0	35,1	154,9
			S.S. n° 95 "Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese"	Intera opera	17,0	0,0	17,0	0,3	16,8
			S.S. n° 95 "adeguamento svincolo per SATRIANO"	Intera opera	10,0	0,0	10,0	0,3	9,8
			S.S. n° 95 "Tito-Brienza" - VI° Lotto "Variante di Brienza"	Intera opera	125,7	96,0	29,7	29,7	0,0
			COMPLETAMENTO - costruzione del 1° Lotto, dalla S.S. 585 all'abitato di Lauria.	Intera opera	6,8	3,2	3,6	3,6	0,0
			S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta massi (Maratea)"	Intera opera	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
			S.S. "Strada Fondo Valle Sauro" - Corleto Perticara - S.P. Camastra 1°-2°-3° Lotto	Intera opera	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
			Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'Itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione	Intera opera	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
			SALERNO-POTENZA-BARI: Tronco I: Valico di Pazzano: collegamento S.S. 407 – S.S. 96 bis (circa 21 km);	Intera opera	300,0	0,0	300,0	2,5	297,5
			MURGIA-POLLINO - tratto: Matera-Ferrandina-Pisticci	Intera opera	300,0	0,0	300,0	2,5	297,5
			MURGIA-POLLINO - tratto: Basentana-SS. Sinnica (Pisticci-Tursi)	Intera opera	100,0	0,0	100,0	55,1	44,9
			Gioia del Colle-Matera	Intera opera	130,0	0,0	130,0	1,0	129,0
	Basilicata - Ferrovie	Ferrovie	Potenziamento e velocizzazione della tratta Genzano – Basentello - Linea Altamura – Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.	Intera opera	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0
			Progetto di adeguamento e riqualificazione del nodo logistico intermodale di Pisticci	Intera opera	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
		Itinerario ferroviario Potenza - Foggia	Linea Potenza – Foggia - Ammodernamento	Intera opera	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
BASILICATA Totale					**1.571,6**	**202,7**	**1.368,9**	**418,6**	**950,3**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
CALABRIA	**SS182 - Trasversale delle Serre**	SS 182 Trasversale delle serre	Tronco 1° - Lotto 1° - 1° Stralcio completamento: Vazzano	Intera opera	6,5		6,5	6,5	0,0
			Tronco 2° - Lotto unico -Vazzano-Vallelonga	Intera opera	95,3		95,3	95,3	0,0
			Tronco 5 - Lotto 4 - 1° Stralcio	Intera opera	36,1		36,1	36,1	0,0
			Tronco 5 - Lotto 4 - 2° Stralcio	Intera opera	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0
			Tronco 5 - Lotto 5	Intera opera	33,7		33,7	33,7	0,0
			SS 182 Trasversale delle Serre - Superamento del colle dello Scornari	Intera opera	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
	Calabria - Interventi complementari	mobilità sostenibile di Reggio Calabria	Metropolitana di Reggio Calabria	Intera opera	124,0	4,0	120,0	120,0	0,0
		Valorizzazione area archeologica antica Kroton	Bonifica area archeologica	Intera opera	85,7	0,0	85,7	85,7	0,0
			Realizzazione del parco archeologico	Intera opera	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
			Realizzazione teatro virtuale e Museo Multisensoriale	Intera opera	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0
		Porto Catanzaro Lido	Potenziamento del Porto di Catanzaro Lido	Intera opera	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
	Calabria - Corridoi stradali e autostradali	Completamento collegamenti trasversali. SS Due Mari - Medio Savuto	Svincolo SS 616 - Svincolo Decollatura	Intera opera	102,9	102,9	0,0	0,0	0,0
			Svincolo SP Decollatura - Svincolo S.Pietro Apostolo	Intera opera	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
			Svincolo S.Pietro Apostolo - SS280 dei Due Mari	Intera opera	334,0	0,0	334,0	22,0	312,0
			Completamento lavori di ampliamento ed adeguamento S.S. 280 (Case Grimaldi - Catanzaro Lido)	Intera opera	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
		Viabilità provinciale	Completamento dei lavori per il collegamento IV Lotto I Stralcio Strada Mirto- Crosia-Longobucco	Intera opera	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
			Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco	Intera opera	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
	Calabria - Schemi idrici ed acquedotti	Sistema Esaro	Costruzione corpo diga (priorità I fase)	Intera opera	122,0	0,0	122,0	122,0	0,0
		Sistema Menta	Lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque invasate dalla diga Menta (priorità I fase)	Intera opera	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0
	Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso)	Autostrada Jonica E90	Megalotto 1 S. Ilario - Gioiosa Jonica (priorità per integrazione finanziamento lavori in corso)	Intera opera	433,7	393,7	40,0	40,0	0,0
CALABRIA Totale					**1.571,6**	**536,3**	**1.035,3**	**723,4**	**312,0**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
CAMPANIA	**Campania - Opere ferroviarie**	ferroviarie	Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli - Torre Annunziata - Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia	Intera opera	25,1		25,1	25,1	0,0
			Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta Soccavo-Monte S. Angelo-Parco S. Paolo - Terracina	Intera opera	73,5		73,5	73,5	0,0
			Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	Intera opera	58,2		58,2	58,2	0,0
			Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale . 1° lotto	Intera opera	300,0		300,0	300,0	0,0
			Interramento circumvesuviana tratta Saviano-Feudo Nola	Intera opera	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
			Acquisto materiale rotabile dalla Società FER della Regione Emilia Romagna	Intera opera	8,1		8,1	8,1	0,0
	Campania - Opere viarie	viarie	Itinerario Caianello (A1)- Benevento: adeguamento a 4 corsie della SS 372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900. N.B. Il costo di 90 milioni di euro costituisce la quota pubblica cui va aggiunta l'assegnazione ex delibera CIPE n.100/2006	Intera opera	90,0		90,0	90,0	0,0
			Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela. Tratta Lioni - Grottaminarda. 1° lotto funzionale	Intera opera	220,0		220,0	220,0	0,0
			Collegamento nuova Base NATO di Giugliano	Intera opera	10,0		10,0	10,0	0,0
			Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Salerno-Napoli (Via Pompei)	Intera opera	80,0		80,0	80,0	0,0
			Potenziamento raccordo SA-AV SS7 e SS7bis primo lotto Mercato San Severino. N.B. Il costo di 123 milioni di euro costituisce la quota pubblica.	Intera opera	123,0		123,0	123,0	0,0
	Campania - Porti e interporti	Porti e interporti	Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli	Intera opera	73,8		73,8	73,8	0,0
CAMPANIA Totale					**1.181,6**	**0,0**	**1.181,6**	**1.181,6**	**0,0**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
MOLISE	**Termoli-San Vittore**	Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli)	Tratta A San Vittore-Campobasso	Intera opera	1.244,0	1.044,0	200,0	200,0	0,0
	Molise - Danni alluvionali/eventi atmosferici	Molise	Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	Intera opera	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
			Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	Intera opera	16,6		16,6	16,6	0,0
			Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	Intera opera	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0
	Molise - Sisma 2002	Molise	Sisma 2002 - percorso ricostruzione	Intera opera	513,6	167,4	346,2	346,2	0,0
MOLISE Totale					**1.797,9**	**1.211,4**	**586,5**	**586,5**	**0,0**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
PUGLIA	**Puglia - Idrico**	(vuoto)	Riefficientamento della traversa Sauro	Intera opera	20,0		20,0	20,0	0,0
			Raddoppio dello schema potabile del SINNI	Intera opera	180,0		180,0	180,0	0,0
			Condotta sottomarina del depuratore di Bari Sud-Est	Intera opera	2,6		2,6	2,6	0,0
			Interventi sul sistema depurazione-recapito finale previsti dalle misure del PTA	Intera opera	97,4		97,4	97,4	0,0
			Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli	Intera opera	30,0		30,0	30,0	0,0
	Puglia - adeguamento e potenziamento delle ferrovie	adeguamento e potenziamento delle ferrovie	Completamento trasporto regionale, piazzale ovest Bari centrale	Intera opera	12,0		12,0	12,0	0,0
			Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana Toritto-Bari	Intera opera	46,0		46,0	46,0	0,0
			Realizzazione di fascio, presa e consegna nella stazione di Incoronata ed interconnessione con binari ASI	Intera opera	10,0		10,0	10,0	0,0
			Completamento Quadruplicamento Bari Parco Nord. Bari centrale	Intera opera	18,0		18,0	18,0	0,0
			Shuttle Aeroporto di Brindisi – rete ferroviaria	(vuoto)	40,0	0,0	40,0	40,0	
	Puglia - Viabilità stradale	Viabilità stradale	Ampliamento della Sp 74 "Mesagne - San Pancrazio Salentino".	Intera opera	14,0		14,0	14,0	0,0
			Manduria-Mare (dal confine con la Provincia di Brindisi ai pressi dell'abitato di San Pietro in Bevagna).	(vuoto)	20,0		20,0	20,0	
			SS.16. Tangenziale Est di San Severo Lotto 1	Intera opera	20,0		20,0	20,0	0,0
			S.P.n.2 (ex SP 231) Andria- Canosa di Puglia- lavori di completamento per l'ammodernamento, l'allargamento del piano viabile e la realizzazione viabilità di servizio dal KM 52+ 000 al Km 70+000	Intera opera	24,8		24,8	24,8	0,0
			Strada statale 172 dei Trulli : adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante , costruzione della quarta corsia tra i Km 56 e 60,5 ed asse di penetrazione a Martina Franca	Intera opera	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0
			SS 7 TER SALENTINA - Itinerario Bradanico-Salentino - Tratto compreso tra S.S.V. Taranto Grottaglie e Manduria - Lavori di completamento funzionale del 3° Lotto-stralcio 2° e 3°	Intera opera	54,7		54,7	54,7	0,0
			SS 7 TER SALENTINA - Itinerario Bradanico Salentino. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della variante di San Pancrazio Salentino 1° Lotto - 2° Stralcio	Intera opera	50,4		50,4	50,4	0,0
			Itinerario Gallipoli-Otranto - SP 361 - Variante di Alezio	Intera opera	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
			Itinerario Gallipoli-Otranto. SP 361 - Variante di Collepasso	Intera opera	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
			Itinerario Gallipoli-Taranto con allaccio SS 7 ter - Variante di Nardò - III lotto	Intera opera	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
			Itinerario Ionio-Adriatico Nord - Completamento in sede e Variante Porto Cesareo-Casalabate (compresa SP Squinzano-Casalabate)	Intera opera	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
			Diramazione Sud itinerario Gallipoli-Otranto. Variante all'abitato di Casarano - III lotto	Intera opera	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
			SP.75 e viabilità di servizio alla zona industriale. Potenziamento in sede della SP.75, Recupero funzionale dello svincolo di connessione con la zona idustriale e completamento della viabilità per l'interconnessione al nuovo casello di Foggia Sud Incorona	Intera opera	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
			Interventi sulla rete di accessibilità regionale secondaria. Primo stralcio interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli assi di penetrazione previsti dal nuovo tracciato della SR1.	Intera opera	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
PUGLIA	**Puglia - Viabilità stradale**	Viabilità stradale	S.P. n.2 (ex S.P.231) Completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km 43+663 al Km 49+568	Intera opera	27,5	0,0	27,5	27,5	0,0
			SS.N.172 DEI TRULLI /superamento del Centro di Martina Franca	Intera opera	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
	Puglia - Nodi aeroportuali	Nodi aeroportuali	Aeroporto di Bari. Adeguamento Infrastrutture di volo e prolungamento pista – II FASE	(vuoto)	15,0	0,0	15,0	15,0	
			Aeroporto di Bari. Riconversione area militare	(vuoto)	19,0	0,0	19,0	19,0	
			Aeroporto di Brindisi. RIFACIMENTO PIAZZALE SOSTA AEROMOBILI E RELATIVA VIABILITA' CONNESSA	(vuoto)	20,0	0,0	20,0	20,0	
			Aeroporto di Brindisi. CASERMA Vigili del Fuoco	(vuoto)	3,0	0,0	3,0	3,0	
			Aeroporto di Brindisi. RICONVERSIONE AREE MILITARI	(vuoto)	10,0	0,0	10,0	10,0	
		Puglia - Nodi aeroportuali	Prolungamento della pista (Aeroporto di Foggia)	(vuoto)	14,0	0,0	14,0	14,0	
	Puglia - sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano	sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano	Soppressione P.L. di Via Oberdan (Bari)	(vuoto)	18,0		18,0	18,0	
			Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce	(vuoto)	13,5		13,5	13,5	
			Realizzazione dell'orbitale urbana della città di Foggia – I lotto	(vuoto)	30,0		30,0	30,0	
			District Park Taranto - I stralcio funzionale	Intera opera	50,0	15,0	35,0	35,0	
			Poligonale di Bari	Intera opera	30,0	0,0	30,0	30,0	
	Puglia - Aree insidiamento produttivo	Puglia - Aree insidiamento produttivo	Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Bari-Molfetta, località Molfetta	(vuoto)	8,0		8,0	8,0	
	Puglia - Banda larga	Puglia - Banda larga	Banda larga	(vuoto)	17,0		17,0	17,0	
	Puglia - Turismo	Turismo	Messa in sicurezza geomorfologica della costa in agro di Mattinata	Intera opera	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
			Salvaguardia e messa in sicurezza geomorfologica della Costa Alta, compresa Grotta di Polignano a Mare	Intera opera	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
			Messa in sicurezza geomorfologica della costa in agro di Brindisi	Intera opera	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
			Messa in sicurezza geomorfologica delle falesie costiere di territorio di Santa Cesarea Terme	Intera opera	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
			Protezione delle coste alte in territorio di Gagliano del Capo	Intera opera	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
PUGLIA Totale					**1.057,9**	**15,0**	**1.042,9**	**1.042,9**	**0,0**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
Sardegna	**Sardegna - Trasporti**	Trasporti	Sistema ferroviario - Passeggeri	Intera opera	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0
			Sistema metropolitano area vasta di Cagliari filoviaria del Poetto (costo stimato 293,141 ml.) Progetto Definitivo	Intera opera	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
			S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) (costo stimato 736ML.) Progetto Definitivo	Intera opera	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
			Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro- Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	Intera opera	172,0	129,0	43,0	43,0	0,0
			S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto 2°stralcio)	Intera opera	32,8	13,8	19,0	19,0	0,0
			S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	Intera opera	70,0	30,0	40,0	40,0	0,0
			S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	Intera opera	90,0	40,0	50,0	50,0	0,0
			Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS 125	Intera opera	37,0	1,8	35,2	35,2	0,0
			S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	Intera opera	166,2	110,5	55,7	55,7	0,0
			S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario	Intera opera	67,0	0,0	67,0	67,0	0,0
			Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale	Intera opera	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0
			S. Antioco-Polo nautico (costo stimato 45.000.000) Progetto Definitivo	Intera opera	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
			Aeroporto di Cagliari – Interventi infrastrutturali e tecnologici	Intera opera	48,1	24,6	23,5	23,5	0,0
			Aeroporto di Alghero Fertilia Adeguam. infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto	Intera opera	18,1	4,0	14,1	14,1	0,0
			Hub portuale di Porto Torres - I lotto	Intera opera	30,0	2,5	27,5	27,5	0,0
	Sardegna - Idrico	Idrico	Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso- Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente	Intera opera	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
			Interventi di riassetto, adeguamento, efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato	Intera opera	89,0	0,0	89,0	89,0	0,0
			Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla- Medio Campidano	Intera opera	97,0	6,1	90,9	90,9	0,0
Sardegna Totale					**1.086,2**	**414,3**	**672,0**	**666,9**	**5,0**

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno
SICILIA	**Circumetnea**	Circumetnea	Ferrovia Circumetnea - Tratte Borgo-Nesima-Misterbianco Centro	Intera opera	147,0	47,0	100,0	100,0	0,0
	Sicilia - Settore stradale	Autostrada PA-MS	Sicurezza delle autostrade gestite dal CAS	Intera opera	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0
		Gela-Agrigento-Trapani	Tratto Trapani-Mazara Del Vallo	Intera opera	268,0	0,0	268,0	150,0	118,0
		Nord-Sud Camastra-Gela	Lotto C1 dal km 51,2 della SS 117 a km 4,0 del tracciato in variante, incluso collegamento Leonforte	Intera opera	399,0	0,0	399,0	399,0	0,0
			Variante di Nicosia B5	Intera opera	66,4	0,0	66,4	66,4	0,0
			Completamento lavoro di ammodernamento e sistemazione tratto compreso tra km 38,7 e 42,6 (svincolo SS 120 e svincolo Nicosia Nord - ex intercantieri)	Intera opera	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0
		Ragusa-Catania	Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS 114)	Intera opera	815,4	597,7	217,7	217,7	0,0
		Settore Stradale	Collegamento Bronte -SS 154	Intera opera	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0
			Bronte - Adrano	Intera opera	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0
			Tangenziale S. Gregorio di Catania - Siracusa - Messa a norma	Intera opera	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
			Tangenziale interna di Palermo intersecante fondo Luparello - raccordo al nuovo centro direzionale	Intera opera	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
			SS 154 Marineo - Corleone - Lotti 1-2 - Tratto fino a Ficuzza	Intera opera	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0
		Autostrada CT-MS	Autostrada Catania - Messina - Svincolo Mascari-Giarre	Intera opera	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0
SICILIA Totale					**1.960,5**	**644,7**	**1.315,9**	**1.197,9**	**118,0**
Totale complessivo					**10.227,3**	**3.024,3**	**7.203,0**	**5.817,7**	**1.385,3**

11A16656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Bicalutamide Excalibur Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 116/2011-3072 del 2 dicembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Excalibur Pharma Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale BICALUTAMIDE EXCALIBUR PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039272012 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL:

A.I.C. n. 039272024 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039272036 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL.

11A16542

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Cilapenem».

Con la determinazione n. aRM - 120/2011-2857 del 07/12/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale CILAPENEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 039450010 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone in vetro per infusione;

A.I.C. n. 039450022 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro per infusione;

A.I.C. n. 039450034 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro con set di trasferimento per infusione.

11A16543

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Exinef»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 414 del 21 novembre 2011

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.P.A.

Specialità medicinale: EXINEF.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Exinef».

Numeri A.I.C.:

035822016/M - 2 compresse rivestite con film in blister Al/A lda 60 mg;

035822028/M - 5 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822030/M - 7 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822042/M - 10 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822055/M - 14 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822067/M - 20 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822079/M - 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822081/M - 30 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822093/M - 50 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822105/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822117/M - 100 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822129/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822131/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 60 mg;

035822143/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 60 mg;

035822156/M - 2 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822168/M - 5 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822170/M - 7 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822182/M - 10 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822194/M - 14 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822206/M - 20 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822218/M - 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822220/M - 30 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822232/M - 50 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822244/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822257/M - 100 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822269/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822271/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 90 mg;

035822283/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 90 mg;

035822295/M - 2 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822307/M - 5 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822319/M - 7 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822321/M - 10 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822333/M - 14 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822345/M - 20 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822358/M - 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822360/M - 30 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822372/M - 50 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822384/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822396/M - 100 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822408/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822410/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 120 mg;

035822422/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 120 mg;

035822434/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

035822446/M - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Al/Al.

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 6 dicembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/368 del 13 maggio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16551

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Minotek»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 415 del 21 novembre 2011

Titolare A.I.C.: Orapharma INC.

Specialità medicinale: MINOTEK.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Minotek».

A.I.C. n. 036963015/M - «1 Mg Polvere Parodontale» 24 Contenitori Monodose In Pp.

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 29 novembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/II/325 del 4 maggio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.126 del 1° giugno 2011, senza ulteriore proroga".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16552
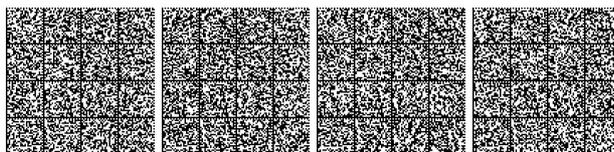
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titolo e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblcia 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto speecificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, con denuncia del 21 novembre 2011 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto in data 29 novembre 2010 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed in data 21 marzo 2011 ha provveduto a sporgere denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione.

Impresa: «Lo Bianco Nicolò» con sede in Palermo - via dello Spirito Santo, 34 - assegnataria del marchio «141 PA».

11A16549

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di otto nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° gennaio 2012, ha in emissione otto nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B87», «X20», «D25», «J20», «M67», «P52», «Z06» e «T04».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B87», «X20», «D25», «J20», «M67», «P52», «Z06» e «T04» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B86», «X19», «D24», «J19», «M66», «P51», «Z05» e «T03».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A16586

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - Castiglion Fiorentino

Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) con deliberazione n. 11 del 7 novembre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Francesco Zito, del dott. Vincenzo Spinoso e del dott. Mario Redenti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A16723

Provvedimento concernente gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - Caserta

Il consiglio comunale di Caserta con deliberazione n. 26 del 24 ottobre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Roberto Aragno, della dott.ssa Maddalena De Luca e del dott. Sebastiano Giangrande, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A16724

Provvedimento concernente gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - Briatico

Il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) con deliberazione n. 39 del 28 settembre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011, il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Luigi Pontuale, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A16725

Provvedimento concernente gli enti locali in condizione di dissesto finanziario - Casal di Principe

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) con deliberazione n. 22 del 28 settembre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giuseppe Canale, del dott. Giovanni Scialdone e del rag. Antonio Scozzese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A16726

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 15 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il dott. Roberto Chieppa segretario generale dell'Autorità a decorrere dal 9 dicembre 2011.

11A16657

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 48.

Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011

1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2011 nella misura di:

a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;

d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 49.

Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia, nella misura di:

a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;

d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

(*Omissis*).

Art. 52.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della seguente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2011

Il presidente: ERRANI

11A16727

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012).

IL CONSIGLIO REGIONALE -
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

(*Omissis*).

Art. 6.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro

30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2011) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

(*Omissis*).

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2011

Il presidente: BURLANDO

11A16772

REGIONE LOMBARDIA

Nuove aliquote e scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF anni 2011, 2012 e seguenti

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 21 dicembre 2011 con l.c.r. n. 33, ha approvato:

- le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l'anno d'imposta 2011:

range scaglione in euro	aliquota
da 0 a 10.329,14	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 10.329,15 a 15.493,71	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.493,72 a 30.987,41	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,40%**
da 30.987,42 a 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,50%**
oltre 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,50%**

- le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2012:

range scaglione in euro	aliquota
da 0 a 15.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.000,01 a 28.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,35%**
da 28.000,01 a 55.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,50%**
da 55.000,01 a 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,50%**
oltre 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. **maggiorata dello 0,50%**

11A16655

REGIONE PUGLIA

Articolo 6, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e articolo 50 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2012. (Estratto deliberazione della Giunta Regionale n. 2871 del 20 dicembre 2011).

(*Omissis*).

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*).

Delibera

1. (*Omissis*).

2. Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento;

per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;

per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;

per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;

per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, anche per estratto, entro il 31 dicembre 2011, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16594

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-304) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.